



*Ricognizione storico-critica sulla
normativa nel settore dello
Spettacolo dal vivo*

Fabiana Sorrentino

31 dicembre 2003

Indice

I.	IL PANORAMA CULTURALE ITALIANO.....	4
1.0	INTRODUZIONE.....	4
2.0	IL MODELLO ITALIANO.....	6
2.1	Lo Stato dell'arte in italia.....	8
2.2	L'evoluzione normativa.....	9
2.3	Istituzione e composizione del FUS.....	15
2.4	Rapporto Stato/Regioni e Legge delega 06/07/02 n. 137.....	17
2.5	Le leggi regionali in materia di Spettacolo dal vivo.....	18
II.	IL PANORAMA CULTURALE INTERNAZIONALE.....	26
1.0	PREMESSA.....	26
2.0	IL MODELLO FRANCESE.....	26
2.1	Le politiche di sostegno allo Spettacolo dal vivo in Francia.....	28
2.1.1	I DIFFERENTI MECCANISMI DI AIUTO E SOVVENZIONE.....	29
2.1.1.1	Musica.....	29
2.1.1.2	Teatro.....	30
2.1.1.3	Danza.....	302
2.1.1.4	Arti di strada.....	304
2.1.1.5	Arti circensi.....	305
2.2	Lo Spettacolo dal vivo in Francia: un settore in rivolta.....	41
3.0	IL MODELLO SPAGNOLO.....	46
3.1	Le politiche di sostegno alla cultura in Spagna.....	48
3.1.1	I PROMOTORI.....	49
3.1.2	I DIFFERENTI MECCANISMI D'AIUTO E SOVVENZIONE.....	50
3.1.3	I LIMITI DELL'AZIONE PUBBLICA IN MATERIA CULTURALE.....	54
4.0	IL MODELLO BRITANNICO.....	56

4.1	Le politiche di sostegno alle Arti nel Regno Unito	58
4.1.1	I PRINCIPALI PROMOTORI	58
4.1.1.1	Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport.....	58
4.1.1.2	Le autorità locali.....	59
4.1.1.3	L'Arts Council England.....	60
4.1.2	LE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO	61
4.1.2.1	La Lotteria Nazionale	62
4.1.2.2	Le sponsorizzazioni	65
4.1.2.3	L'Arts and Business	66
4.1.2.4	Consorzi e Fondazioni	67
4.1.2.5	Organismi Internazionali.....	70
III.	IL PANORAMA CULTURALE EUROPEO	72
1.0	IL MODELLO COMUNITARIO.....	72
2.0	PROSPETTIVE EUROPEE PER LE ARTI E LA CULTURA	74
	BIBLIOGRAFIA.....	76
	APPENDICE NORMATIVA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO IN ITALIA.....	880

I. IL PANORAMA CULTURALE ITALIANO

1.0 INTRODUZIONE

Quella di "attività culturali" è un'espressione ampia che comprende non solo il complesso dei valori spirituali, delle opere, delle scoperte, delle manifestazioni che caratterizzano un'epoca, ma anche tutte le azioni dirette alla tutela, promozione e fruizione della cultura stessa: nelle politiche culturali si fanno rientrare in genere tutte le iniziative relative ai settori dell'arte, dello spettacolo dal vivo, del cinema, dell'etnologia, ecc., perciò spesso la normativa regolamenta il settore in generale, e solo talvolta individua invece interventi specifici per i singoli comparti.

Può essere interessante nell'ambito della nostra indagine, operare su due livelli:

- il primo è quello dell'analisi degli ordinamenti nazionali dei quattro Paesi europei su cui si è scelto di soffermare l'attenzione (Italia, Francia, Spagna e Regno Unito), al fine di operare una disamina e un confronto tra le politiche di sostegno alle attività culturali da essi attuate, per coglierne somiglianze e differenze;
- il secondo è quello dell'ordinamento comunitario, ossia cercheremo di capire come la politica culturale europea viene integrata, seguita a livello nazionale, e se può essere efficace, in ambito culturale, un sistema di gestione sovranazionale mediante un modello di coordinamento e cooperazione tra gli Stati dell'UE.

Le nostre direttrici di indagine, nell'ambito di questo lavoro, saranno:

- La nozione di patrimonio culturale accolta dai Paesi in esame;
- Le misure adottate a favore del patrimonio culturale;
- I attori istituzionali e i destinatari delle politiche culturali.

Laddove possibile, citeremo anche i riferimenti normativi o gli aiuti specifici allo spettacolo dal vivo nelle sue differenti accezioni.

Ci si propone, in sostanza, di considerare il peso che riveste, per il settore culturale, l'intervento pubblico; di verificare se esistano forme di collaborazione pubblico/privato; e infine, quali vantaggi siano offerti alle imprese che vogliono investire nel settore e se essi siano regolamentati dalle leggi statali.

Come evidenzia B. Accettura in un articolo per la rivista *Aedon*, infatti, "è innegabile l'influsso del contesto amministrativo ed istituzionale (grado di decentramento burocratico-organizzativo dell'Amministrazione, rapporti tra il centro e le autonomie territoriali) sulla disciplina delle attività culturali e in particolare sull'individuazione dei settori da salvaguardare e incentivare"¹.

¹ B. Accettura, "I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali", in *Aedon*, n. 2 del 2003, ed. Il Mulino.

2.0 IL MODELLO ITALIANO

La nostra analisi non poteva che cominciare dalla realtà a noi più familiare e che ci appartiene.

In Italia il legame tra contesto istituzionale-amministrativo e l'identificazione degli oggetti di tutela o delle funzioni e competenze di ciascun ente pubblico o soggetto privato operante nel settore culturale, è un legame a doppio filo.

Dev'essere per questo che, nonostante il processo di riforma avviato in tale ambito da qualche anno, si avverte ancora un clima di forte incertezza, con tante questioni ancora aperte:

1. La definizione di 'bene culturale'.

Non è un'impresa semplice, considerata l'unicità del patrimonio artistico italiano, la ricchezza e l'eterogeneità dei beni da tutelare.

“Due le impostazioni accolte nella nostra tradizione giuridica: quella cosiddetta *normativa*, in virtù della quale i beni culturali sono assoggettati ad una speciale disciplina, in quanto compresi tra quelli indicati dal legislatore; e quella cosiddetta *aperta*, alla stregua della quale sono beni culturali tutti quei beni che costituiscono espressione di un determinato valore”².

Ora, la definizione *normativa* ha il pregio di limitare, in un certo qual modo, l'intervento pubblico, tuttavia il suo limite è di non fornire un criterio univoco da seguire nell'assoggettare determinati beni ad una disciplina unitaria; allo stesso modo, la nozione *aperta* presenta il vantaggio di rendere il sistema flessibile rispetto alle dinamiche culturali in atto, ma, per contro, pone il problema dei limiti nell'identificazione dei beni, e, soprattutto, del valore comune di cui tali beni dovrebbero costituire espressione. Il dibattito resta, dunque, aperto.

2. L'identificazione di funzioni e competenze.

Anche qui la questione è tutt'altro che definita.

² B. Accettura, “I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali”, in *Aedon*, n. 2 del 2003, ed. Il Mulino.

Il nostro attuale ordinamento individua quattro funzioni: tutela, gestione, valorizzazione e promozione, ma esse non sono state istituite tutte assieme. Gli aspetti di gestione e valorizzazione dei beni sono stati introdotti, infatti, in un secondo momento dalla legislazione italiana, in quanto ciò che inizialmente sembrava importante era esclusivamente la tutela. Il passaggio dall'impostazione 'protezionistica' a quella 'liberistica' è stato fondamentale per l'istituzione di queste nuove funzioni, legate, non più solo alla conservazione, ma anche all'utilizzazione e fruizione, nonché alla promozione di tali beni.

E' proprio per soddisfare tali condizioni che si è pervenuti a modelli di gestione dei servizi culturali in cui i privati affiancano lo Stato, sia dal punto di vista finanziario che funzionale.

E Il D.Lgs. 112/98, definendo gli ambiti di intervento pubblico nel settore dei beni culturali, consacra, a livello legislativo, il passaggio da un'impostazione "protezionistica" ad una "liberistica" e individua i segmenti di intervento pubblico nel settore: tutela, gestione, valorizzazione, promozione. Ciò pone due problemi: la delimitazione del contenuto delle *funzioni* così individuate e la ripartizione delle *competenze*.

"La disciplina delle fondazioni culturali e la recente istituzione della Patrimonio Spa sono indicativi delle innovative tendenze in materia, che vedono affidata a fondazioni a prevalente capitale pubblico o società partecipate dallo Stato la valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio culturale pubblico"³.

Proprio per questo motivo, la legislazione ha introdotto agevolazioni fiscali all'intervento dei privati e delle imprese che vogliono investire in cultura⁴: va in tal senso "la possibilità per le imprese di dedurre dal reddito imponibile l'importo delle donazioni in denaro effettuate da imprese a favore di soggetti (pubblici o privati no profit) operanti nel settore culturale. E' inoltre stata proposta l'eliminazione del tetto massimo fissato (139,5 milioni di Euro) per la deducibilità dal reddito

³ S. Foà, "Commento al regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione statale", in *Giornale di Diritto Amministrativo* 8/2002, p. 830.

d'impresa⁴, che farebbe dell'Italia il Paese che più favorisce gli investimenti culturali sotto il profilo fiscale"⁶.

Quanto alla ripartizione delle *competenze*, non è semplice stabilire i limiti dell'intervento pubblico senza una definizione chiara delle succitate funzioni (tutela, valorizzazione, gestione e promozione); ciò potrebbe generare conflitti di interesse tra gli assegnatari delle varie competenze.

Tuttavia, in merito a queste ultime, si è pronunciata la legge di riforma costituzionale che ha confermato allo Stato la pertinenza esclusiva in materia di tutela, affidando, invece, agli enti locali la valorizzazione, gestione e promozione delle attività culturali, attività sicuramente più legate a singole realtà e contesti specifici.

2.1 LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

L'anno 2003 ha visto concludersi il complesso progetto di riforma che ha confermato l'impegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'adeguamento dell'azione statale alla rapida e quotidiana evoluzione del settore, semplificando e razionalizzando, tra l'altro, i criteri di assegnazione delle risorse ai comparti dello Spettacolo.

L'azione dell'Amministrazione si è tradotta in una serie di provvedimenti normativi che hanno modificato in tutti i settori i regolamenti che disciplinano requisiti e modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei vari soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello Spettacolo.

Se da un lato le attività di Spettacolo si configurano come beni di interesse collettivo per i quali è giustificabile il sostegno pubblico, dall'altro emerge con sempre maggior forza l'esigenza di valutare il settore anche sotto un profilo

⁴ Cfr. L. 8 ottobre 1997, n. 352 e L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 38.

⁵ Cfr. V. Viola, "Investimenti in cultura, il tetto sarà abolito", in *Il Sole-24 Ore* del 19/11/2002, 13; A. Chierchi, "I mecenati spendono meno in cultura", in *Il Sole-24 Ore* del 7/03/2003, 9.

⁶ B. Accettura, "I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali", in *Aedon*, n. 2/2003.

economico, non tanto per stabilire la sua capacità di produrre profitti, quanto di misurare l'efficienza della sua gestione, la coerenza con gli obiettivi fissati.

Le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, le ICO e gli altri organismi che hanno subito una forma di privatizzazione, hanno dato il via proprio a tale meccanismo economico-gestionale.

Sebbene ormai siano sempre più numerose le imprese che investono in cultura, con sponsorizzazioni o erogazioni liberali per la realizzazione di progetti culturali e di spettacolo, il finanziamento pubblico rimane, per il settore culturale, fondamentale alla sopravvivenza.

Gli operatori del settore Spettacolo dovranno, dunque, nel prossimo futuro, assicurare procedure di gestione più flessibili, creando strutture che vedano i privati affiancare la Pubblica Amministrazione nell'assolvimento delle sue funzioni, potendo essi ottenere, in cambio dell'aiuto finanziario e logistico, un ritorno d'immagine che assicuri loro degli utili e vantaggi a livello fiscale. Su questa linea occorre perfezionare il meccanismo introdotto dall'art. 38 della legge n. 342/2000, che ha reso possibile alle imprese la deduzione totale dal reddito delle erogazioni liberali a favore dell'arte e della cultura.

2.2 L'EVOLUZIONE NORMATIVA

L'attuale assetto istituzionale nel settore dello Spettacolo dal vivo è il risultato di una stratificazione legislativa che ha visto succedersi provvedimenti adottati al solo scopo di correggere gli effetti negativi dei precedenti, risultando difficilmente intelligibili persino agli stessi addetti ai lavori.

Ripercorriamo rapidamente le tappe che hanno condotto all'affermarsi del complesso sistema normativo nazionale a sostegno dello Spettacolo.

La prima legge di settore appare nel 1967, per disciplinare le attività liriche e concertistiche⁷: istituisce e regola gli enti lirici, i teatri di tradizione, le

⁷ Legge 14 agosto 1967, n. 800, "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali".

istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)⁸. La legge quadro disciplina anche il collocamento nel settore, il credito teatrale, i rapporti tra musica e televisione; istituisce inoltre una Commissione Centrale per la Musica, composta dai rappresentanti dei diversi Ministeri e delle istituzioni beneficiarie dei finanziamenti pubblici.

La legge 14 novembre 1979, n. 589, "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche" disciplina la destinazione di un fondo speciale alla musica e al cinema e modifica la regolamentazione precedente sia sotto il profilo finanziario che istituzionale.

Ma un'aura di provvisorietà permea ancora le due leggi successive: L. 17 febbraio 1982, n. 43, "Interventi straordinari a favore delle attività di Spettacolo" e L. 10 maggio 1983, n. 182, "Interventi straordinari nel settore dello Spettacolo", che recitano all'art. 1: "In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari" in materia di concessione dei contributi statali. Si attende in realtà la legge di riordino generale del settore, che proprio in quegli anni è in corso di elaborazione.

Finalmente, con la legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo", il settore diventa oggetto di una normativa unitaria, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo, il Consiglio Nazionale dello Spettacolo, l'Osservatorio dello Spettacolo e una serie di agevolazioni fiscali per i diversi settori.

Nel 1993, a seguito di un Referendum, viene abrogata la legge istitutiva del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo⁹.

Il D.P.C.M. 12 marzo 1994 istituisce il Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferendo ad esso competenze, uffici e

⁸ Trasformati, dal 1998, in fondazioni di diritto privato.

⁹ Il Referendum risale al 18.04.1993 e riguarda l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, (Istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo).

personale dell'abrogato Ministero, in attesa di allocarle definitivamente in un unico Ministero per la cultura¹⁰.

Negli anni successivi l'attività normativa si preoccupa essenzialmente di snellire le procedure relative alla concessione di contributi. Va in questo senso il D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394, "Semplificazione dei procedimenti di concessione dei contributi", e una serie di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplinanti svariati aspetti procedurali e finanziari dello Spettacolo.

La legislazione successiva prosegue nel rafforzamento dell'efficacia dell'azione statale: così il D.P.C.M. 2 agosto 1995, "Istituzione dell'Ufficio VI - Attività Ispettive del Dipartimento dello Spettacolo"; e il D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo" che riorganizza le Commissioni consultive¹¹ e istituisce il Comitato per i Problemi dello Spettacolo, in sostituzione del Consiglio Nazionale dello Spettacolo¹².

La legge 3 agosto 1998, n. 288, poi, abolisce l'imposta sullo Spettacolo mentre con il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, "Istituzione del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**"¹³, i comparti dello Spettacolo e del patrimonio culturale sono

¹⁰ Cfr. più avanti.

¹¹ Il D.L. 23/10/1996, n. 545, convertito nella legge 23/12/1996, n. 650, ha riformato le Commissioni dello Spettacolo competenti ad esprimersi sui contributi, riducendone il numero dei componenti, introducendo rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, ed escludendo quelli delle organizzazioni professionali e sindacali attualmente presenti nelle varie sezioni del Comitato per i Problemi dello Spettacolo. Il successivo D.P.C.M. 10 giugno 1999, n. 273 ha stabilito che le Commissioni consultive debbano essere presiedute dal capo del Dipartimento dello Spettacolo (attualmente Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo), che può però delegare un dirigente a presiederne le sedute.

¹² Il D.P.C.M. 10 giugno 1998, n. 273 ha regolamentato il Comitato per i Problemi dello Spettacolo, composto da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Ha una funzione di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed alla predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno delle attività di Spettacolo.

Ciascuna sezione, per il settore di propria competenza, svolge i seguenti compiti: a) espressione del proprio parere al comitato in sessione plenaria; b) attività consultiva relativa a problemi inerenti esclusivamente al settore di competenza; c) attività consultiva espressamente richiesta dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

¹³ Con il D.P.R. 29/12/2000, n. 441 vengono poi definite le norme organizzative del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Segretariato Generale, Amministrazione centrale e periferica. Tali norme, comunque, a partire dal 2004, non saranno più applicabili a causa dell'entrata in vigore delle disposizioni di riforma di detto Ministero.

fatti oggetto di una complessa azione di governo, in quanto ritenute risorse strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Infine, il D. Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 emana disposizioni correttive della legislazione vigente.

Il D.M. 10/06/1999, n. 239¹⁴ fissa i criteri di definizione dei contributi per quanto attiene alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche. Tale Regolamento riduce le assegnazioni basate sulle "medie storiche" dei contributi ottenuti durante il periodo precedente, nell'intento di lasciare maggiore spazio a quelli basati sulla produzione realizzata, la qualità artistica della programmazione e il costo del lavoro dei singoli teatri.

Il sostegno dello Stato alle attività di prosa, invece, viene regolamentato dal D.M. 04/11/1999, n. 470 che intende conferire continuità normativa alle attività teatrali, disciplinate fino ad allora da una serie di circolari a valenza annuale succedutesi nel tempo. Tale decreto introduce la triennialità della definizione dei contributi, con erogazione annuale in tre somme identiche, e inoltre prevede che le attività teatrali vengano prese in considerazione sulla base dell'anno solare, abbandonando così il criterio della valutazione stagionale, normalmente a cavallo di due anni solari.

Pare utile ricordare che, con i D.Lgs. 29/06/1996, n. 367 e D.Lgs. 23/04/1998, n. 134 e successivamente con l'entrata in vigore della Legge 26/01/2001, n. 6¹⁵, si avvia un importante processo di trasformazione che ha implicato l'acquisizione di personalità giuridica di diritto privato da parte degli enti e delle istituzioni da questo momento in poi riconosciute come Fondazioni Lirico-Sinfoniche. La Legge 26/01/2001, n. 6, in particolare, dispone *ex lege* la trasformazione in Fondazione di enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate a decorrere dal 23 maggio 1998¹⁶.

¹⁴ Secondo quanto dispone l'articolo 1 del Regolamento n. 239, la quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinata alle Fondazioni è determinata in considerazione: a) della misura dei contributi ricevuti in passato; b) delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima; c) dei costi degli organici funzionali con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

¹⁵ La legge ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24/11/2000, n.345 "Disposizioni urgenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche", colmando il vuoto legislativo creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del D.Lgs. 23/04/1998, n.134 in tema di disciplina delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

¹⁶ Sono riconosciuti come enti autonomi lirici: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il

Nello stesso anno vengono emanati il D.M. 09/02/2001, n. 167¹⁷ e il D.M. 19/03/2001, n. 191 che definiscono, rispettivamente, per le attività di danza e per le “altre attività musicali”, i criteri di assegnazione dei contributi su base triennale.

Il sostegno dello Stato a favore delle “altre attività musicali” viene disciplinato, a distanza di un anno, dal D.M. 08/02/2002, n. 47 che introduce un nuovo Regolamento i cui elementi di sostanziale novità sono:

- la possibilità di scegliere tra contributo triennale e annuale secondo il periodo di programmazione, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti, in modo da rendere l'intervento dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico che economico;
- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione “verticale” e per quote prefissate tra valutazione quantitativa e qualitativa, a favore di una distinzione “orizzontale” che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto.

Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale, il Regolamento precedente delle attività coreutiche viene abrogato dall'art. 16 del D.M. 21/05/2002, n. 188 recante il nuovo Regolamento che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore dei soggetti operanti nel settore della danza. Le principali innovazioni apportate dal testo sono:

- in luogo della triennialità del contributo, per tutte le attività di danza inquadrate nel nuovo regolamento, subentra, come stabilito dall'art. 3, la possibilità di scegliere tra una programmazione annuale (definizione ed erogazione annuale del contributo), ed una triennale (definizione triennale

Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona.

¹⁷ Oltre all'emanazione di un proprio Regolamento autonomo, il settore coreutico ha visto l'assegnazione del nuovo capitolo nato dallo sdoppiamento del capitolo relativo alle attività musicali.

del contributo, limitatamente alla parte quantitativa perché la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente¹⁸ ed erogazione, sempre annuale);

- il contributo è correlato ad una parte quantitativa legata ai costi riconosciuti ammissibili (previsti nel progetto artistico e nel preventivo finanziario), e ad una qualitativa¹⁹. Non viene più predeterminata, con Decreto del Ministro, la misura della percentuale del contributo da attribuire alla qualità e alla quantità.

Per quanto riguarda l'attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, il D.M. 12/07/2002 prevede che, per l'acquisto di caravan, roulotte o semirimorchi uso abitazione, possono essere richiesti nuovi contributi solo dopo che siano decorsi otto anni dall'ultima assegnazione.

Viene inoltre approvata una nuova Circolare, la 14/11/2002, n. 125, recante "Modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense". Tale provvedimento è destinato ad abrogare tutte le precedenti norme relative all'assegnazione dei contributi per iniziative sia in Italia che all'estero.

Nel corso del 2002 il Ministero, decide di introdurre un nuovo regolamento anche per le attività di prosa, ma, a causa di ritardi dovuti alla corretta interpretazione della riforma costituzionale e della potestà legislativa dello Stato in materia di definizione dei contributi destinati alle attività dello spettacolo dal vivo, il decreto entra in vigore solo nel 2003.

Il D.M. 27/02/2003²⁰, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, va a sostituire il D.M. 4/11/1999, n. 470, che è abrogato dal D.L. 18/02/2003 n. 24 (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della L. 17/04/2003, n. 82) a norma del quale, in attesa che la legge di definizione dei

¹⁸ Art. 6, comma 4: In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

¹⁹ Nel precedente Regolamento, i costi da valutare erano relativi all'attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il contributo che doveva essere determinato.

²⁰ Con tale decreto viene introdotta l'opzione tra annualità e triennialità del contributo (ossia: la richiesta di sovvenzione può essere riferita ad una programmazione annuale o triennale) anche per le attività di prosa.

principi fondamentali di cui all'art. 117²¹ della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività di Spettacolo²² e le aliquote di ripartizione annuale del FUS sono stabiliti annualmente con Decreti²³ del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

In materia di attività circense il riferimento normativo più recente è il D.M. 08/05/2003 recante "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in favore delle attività circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del FUS, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163", sostitutivo della succitata Circolare 125/2002, che non ha trovato applicazione.

Lo spettacolo viaggiante, invece, è attualmente disciplinato dal D.M. 23/05/2003.

2.3 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL FUS

Come accennato, dunque, la legge n. 163/85 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello Spettacolo", istituisce il Fondo Unico dello Spettacolo nel duplice intento di riordinare gli interventi finanziari a favore dell'intero settore dello Spettacolo e di conferire loro disciplina unitaria.

La previsione di un fondo stabile di sostegno finanziario al settore dello Spettacolo ha consentito ai beneficiari delle assegnazioni di programmare le attività con un orizzonte temporale più esteso e maggiori elementi di continuità nella gestione delle iniziative.

Pur subendo una progressiva diminuzione del potere d'acquisto a causa della dinamica inflazionistica, il Fondo Unico dello Spettacolo continua a garantire il finanziamento del settore con un buon grado di certezza.

²¹ Nell'art. 117 della Costituzione, modificato dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, è previsto che la definizione dei contributi destinati alle attività dello Spettacolo dal vivo ricada fra le materie di legislazione concorrente. Poiché nelle materie di legislazione concorrente spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa e alla legislazione dello Stato è riservata solo la determinazione dei principi fondamentali, sarebbero ora le Regioni, e non più lo Stato, a regolamentare il settore.

²² Contributi alle attività previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 (FUS).

²³ Decreti non aventi natura regolamentare.

Fonti aggiuntive di finanziamento hanno consentito poi una, sia pur contenuta, integrazione delle risorse finanziarie complessivamente destinate allo Spettacolo.

La ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo tra i diversi settori è effettuata su base percentuale, come originariamente stabilito dalla stessa legge di istituzione del FUS.

Tale proporzione riflette la percezione che l'amministrazione centrale ha del fabbisogno finanziario dei diversi settori, cui concorrono svariati fattori, dalla rilevanza percentuale dei costi fissi di produzione alle opportunità finanziarie offerte dai possibili sbocchi di mercato.

La legge n. 163/85 prevedeva una ripartizione del Fondo Unico dello Spettacolo secondo le seguenti aliquote: il 42% agli ex enti lirici, il 13% alla musica ed alla danza, il 25% al cinema, il 15% alla prosa, lo 1,5% ai circhi, il 3,5% al funzionamento degli organi istituzionali e ad altre spese.

La legge n. 555/88, abolì invece le quote previste dalla precedente legge, assegnando al Ministro per il Turismo e lo Spettacolo (attuale Ministero per i Beni e le Attività Culturali) il compito di stabilire le percentuali²⁴ di ripartizione del Fondo annualmente, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo (attuale Comitato per i Problemi dello Spettacolo).

Successivamente, la L. 492/98 abroga la succitata L. 555/88 e introduce la determinazione su base triennale dell'aliquota FUS.

A sua volta, il D.L. 18/02/2003, n. 24 ripristina, con Decreto Ministeriale, la definizione annuale delle aliquote di ripartizione FUS.

Nella sostanza, ad eccezione del cinema che perde sette punti percentuali, le quote di ripartizione non sono grandemente mutate nel tempo; quelle del 2003 sono state così fissate: alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche è stato assegnato il 47,8110% del Fondo; alle attività cinematografiche il 18%; alla prosa il 17,6036%; alle attività

²⁴ Nel 1990, in seguito all'introduzione di questa norma, furono operate alcune significative modifiche rispetto alla ripartizione originaria. In particolare, alla musica ed alla danza fu destinato il 61,8% (con riserva di ben il 47,8% ai tredici Enti Lirici); al contrario, la quota del cinema era ridotta dal 25% al 19%.

In seguito queste proporzioni furono modificate in misura sostanzialmente irrilevante, perpetuando al tempo stesso il beneficio della stabilità ed il costo della mancanza di flessibilità e di adattabilità agli andamenti contingenti del mercato, anzi contribuendo in qualche misura ad irrigidire le dinamiche.

musicali il 13,4338%; alla danza l'1,5172%; alle attività circensi l' 1,5166%; al Fondo del Ministro lo 0,0013%; al Funzionamento delle Commissioni lo 0,0165%; all'Osservatorio dello Spettacolo lo 0,1%.

2.4 RAPPORTO STATO/REGIONI E LEGGE DELEGA 06/07/02, N. 137

Il 2002 si è rivelato un anno importante in tema di riordino istituzionale anche per la definizione degli ambiti di competenze afferenti da un lato allo Stato centrale e dall'altro, in un'ottica di decentramento, alle Regioni e agli enti locali. Tale delicato processo di trasformazione ha interessato sia il settore culturale in generale che quello dello Spettacolo in particolare.

Con il nuovo Titolo V della Costituzione, infatti, vengono rivisti i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, e le rispettive competenze su diverse materie.

Per le attività culturali, tali competenze sono determinate dalla tutela dell'interesse nazionale, ossia: per le iniziative che debbano essere assicurate a tutti i cittadini italiani è competente lo Stato, mentre le funzioni regionali sono legate agli interessi delle Comunità locali.

In questo contesto istituzionale-politico-legislativo in grande evoluzione si inserisce la legge 6 luglio 2002, n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici".

L' Art. 10, in particolare, riguarda la delega concessa dal Parlamento al Governo per il riassetto in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore. Essa auspica l'emanazione di decreti legislativi per il riassetto della normativa vigente in materia di cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di Spettacolo dal vivo.

I provvedimenti dovranno attenersi ad alcuni importanti criteri indicati dalla legge delega, che vanno dall'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, alle normative Comunitarie e agli accordi internazionali, dal miglioramento dell'efficacia degli interventi in favore dei beni e delle attività culturali,

all'ottimizzazione delle risorse e all'incremento delle entrate, dall'indicazione delle politiche pubbliche di settore per una trasparente impostazione di bilancio, fino allo snellimento dei procedimenti e all'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

2.5 LE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO

La Costituzione italiana individua, all'art. 117 le materie che possono essere oggetto di attività legislativa da parte delle 19 regioni (15 a statuto ordinario e 4 a statuto speciale) e delle due Province autonome nelle quali si ripartisce la Repubblica.

Tra queste materie non è incluso lo Spettacolo, ma la legge che ha consentito l'avvio della piena operatività delle Regioni - la n. 382/75, "Norme sull'ordinamento regionale" - ha previsto, nel suo decreto di attuazione, che le Regioni potessero legiferare su "attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla Comunità regionale". L'art. 49 di tale Decreto (DPR n. 616/77) dispone anche che "le funzioni delle Regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche siano riordinate con le leggi di settore", con ciò implicitamente confermando una generica titolarità di funzioni delle Regioni inquadrata nella promozione educativa e culturale. Su tale presupposto si è sviluppata la produzione legislativa delle Regioni per le diverse attività culturali, tra le quali anche lo Spettacolo, in particolare il teatro e la musica.

Nell'ambito della promozione educativa e culturale, dall'inizio dell'attività legislativa delle Regioni, risultano emanate oltre 1100 leggi. Di queste circa 400 riguardano la pubblica istruzione, biblioteche e beni culturali e la promozione di attività culturali (compreso lo Spettacolo). Le altre 700 leggi concernono in prevalenza lo sport e l'impiantistica sportiva.

L'iniziativa legislativa di talune Regioni negli anni '70 è stata essenziale per la nascita dei circuiti regionali di distribuzione degli spettacoli, per la costituzione di

nuovi teatri a gestione pubblica, nonché per il sostegno a teatri di tradizione e ad istituzioni concertistico-orchestrali.

Nel corso degli anni '80 si è cominciato ad avere in modo diffuso leggi regionali specificamente riguardanti, anche nel titolo, le attività di Spettacolo. La produzione legislativa in materia ha interessato prevalentemente tutte le regioni settentrionali, nonché l'Abruzzo, le Marche e la Sicilia, con una continuità che si è espletata fino al 1993, anno di abrogazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, costituito nel 1959.

La legislazione regionale sullo Spettacolo si è dall'inizio connotata per le seguenti linee informative:

- Sostegno delle grandi istituzioni culturali del settore presenti sul territorio, costituite ad iniziativa dei Comuni e delle regioni stesse;
- Sostegno alle attività produttive gestite da organismi o società senza fini di lucro che operano stabilmente e continuativamente nel territorio regionale;
- Sostegno alla distribuzione sul territorio di produzioni culturali, anche mediante la costituzione e il finanziamento di circuiti regionali;
- Sostegno al ripristino, adattamento, adeguamento e, talvolta costruzione di sale di spettacolo.

Dal 1993 l'attività legislativa delle Regioni sullo spettacolo si è sostanzialmente bloccata. Si era infatti in attesa che si definissero contenuti, modalità e risorse per le funzioni in materia di Spettacolo da trasferire alle Regioni a seguito dell'abrogazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Oltre alla istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ottobre 1998), sotto il profilo dei rapporti istituzionali, i provvedimenti nazionali dal 1993 ad oggi registrano, a seguito della legge Bassanini, l'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 156, individua compiti di rilievo nazionale nel settore dello Spettacolo, fornendo la base per il riordino delle funzioni istituzionali in merito.

E' sul recepimento di questa situazione normativa che la legislazione regionale si è messa nuovamente in moto dalla seconda metà del 1998, con le leggi di attuazione

emanate dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria. Queste ed altre, hanno successivamente approvato provvedimenti del Governo su prosa e musica, a loro volta coerenti con l'articolo 156 del D.Lgs. n. 112/98.

Con i provvedimenti di riordino dei rapporti istituzionali è venuto meno il principale ostacolo allo sviluppo delle attività di Spettacolo su tutto il territorio italiano: la mancanza di collegamento e coordinamento tra Amministrazione Centrale da un lato e Regioni, Province e Comuni dall'altro.

La legge n. 85/98 della **Regione Toscana** di attuazione del D.Lgs n. 112/98, all'art. 3 dispone che, ferme restando le generali potestà formative, di programmazione, indirizzo e controllo sono tra l'altro riservati alla Regione "il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche Comunitarie e nazionali di settore" e "gli atti di intesa e concertazione con lo Stato e le altre Regioni". In virtù dell'articolo 36, le funzioni amministrative in materia di spettacolo non riservate alla Regione dall'art. 3 sono attribuite alle Province e ai Comuni, che le eserciteranno in conformità alla legge regionale sul riordino dello Spettacolo.

Con la successiva legge n. 50/99 la Regione Toscana ha definito i nuovi contenuti del Piano di indirizzo dei beni e delle attività culturali e proceduto al riordino delle procedure di approvazione e attuazione del piano stesso. La Toscana ha inoltre definito, con "interventi a favore delle strutture di spettacolo", il rilascio di garanzie sussidiarie che riguardano non solo operazioni delle strutture, ma anche anticipazioni bancarie per l'allestimento di nuovi spettacoli (legge 14 aprile 1999 n. 21).

L'ultimo importante provvedimento è la legge 28 marzo 2000, n. 45, "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana".

L'art. 1, "nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale", definisce le finalità di sostegno e promozione all'attività di produzione di spettacoli di prosa, musica, danza e festival di alto livello qualitativo, nonché di promozione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali.

Altre funzioni riguardano il sostegno alla presenza organizzata dei teatri di strada; la ricerca e la sperimentazione teatrale, la formazione del personale artistico e tecnico e l'imprenditoria giovanile nel settore dello Spettacolo. L'attività di distribuzione è affidata alla Fondazione Toscana Spettacolo.

E' prevista l'incentivazione dell'attività dei Centri per lo spettacolo che, in sostanza, si intensificano con le residenze multidisciplinari citate nei disegni di legge prosa e musica. Possono essere destinatari dei contributi regionali i soggetti di Spettacolo tradizionali (compagnie di prosa e danza, istituzioni, fondazioni, festival, ecc.); i Centri per lo Spettacolo; gli enti costituiti dalla Regione e altri soggetti individuati dagli atti di programmazione regionale.

Gli articoli 6 e 7 esplicitano la particolare rilevanza del provvedimento, anche a livello nazionale, nella prospettiva della concertazione delle politiche di intervento per le attività culturali tra tutti i soggetti istituzionali dello Stato-ordinamento. In particolare, l'art. 6 dispone che, all'interno dell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione sostenga soggetti di Spettacolo che assolvono congiuntamente una funzione nazionale e regionale (la norma individua nominalmente tali soggetti); sostiene altresì "i soggetti individuati dallo Stato come teatri stabili ad iniziativa privata e teatri di innovazione, mediante contributi annuali o pluriennali"; all'articolo 7 prevede la costituzione di una Commissione artistica consultiva per lo Spettacolo composta da esperti, con esclusione di operatori impegnati in attività sovvenzionate.

Ha provveduto all'attuazione del D.Lgs. n. 112/98 anche la **Regione Emilia Romagna**, con la legge n. 3/99. Il provvedimento riserva gli artt. 211, 212 e 213 allo Spettacolo, individuando i principi dell'adeguamento della legislazione regionale a quella nazionale, e le funzioni della Regione e degli enti locali in materia di Spettacolo.

La normativa riguarda lo Spettacolo in genere, con specificazione della collaborazione tra Stato ed enti locali nella "programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale" perseguendo

“obiettivi di equilibrio e omogeneità nell’offerta e nella fruizione di spettacolo”. Si prevedono piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche ed una serie di funzioni mutate dai testi delle leggi prosa e musica in esame al Parlamento con gli enti locali che concorrono alla definizione di programmi regionali e nazionali sono destinatari di funzioni specifiche in materia di Spettacolo, anch’esse desunte dai provvedimenti citati.

Il risultato è la legge regionale 5 luglio 1999, n. 13: “Norme in materia di Spettacolo”, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98 e della legge regionale n. 3/99. Il provvedimento è impostato sull’esigenza del coordinamento tra Regione ed enti locali, e prevede il concorso della Regione alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, in collaborazione e progettazione comune con lo Stato, altre Regioni, enti locali, istituti nazionali e internazionali.

Tra le novità del provvedimento vi è la previsione di convenzioni pluriennali con soggetti pubblici e privati senza fini di lucro e di accordi, anch’essi pluriennali, con gli enti locali. Le norme riguardano innovativamente anche spettacoli d’arte varia, attività circensi e di spettacolo viaggiante, circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d’essai. E’ significativo, inoltre, che allo Spettacolo sia riconosciuta una rilevanza economica che esula dalla semplice logica assistenziale.

La Regione Emilia Romagna ha completato il quadro di riferimento con due delibere di Giunta del marzo 2000 che hanno dato concreta attuazione al programma pluriennale 2000-2002. Due sono i capisaldi dell’intervento:

1. La stipula di convenzioni triennali tra Regione e soggetti di spettacolo pubblici e privati, finanziati direttamente dalla Regione, che svolgono attività di produzione e distribuzione del teatro di prosa;
2. La definizione di accordi con le Province, con la devoluzione di finanziamenti regionali sulla base di un piano da queste presentato contenente l’indicazione delle attività e dei progetti da realizzare; l’individuazione dei soggetti realizzatori con sede in Regione; la previsione del fabbisogno finanziario complessivo.

Le delibere della Giunta regionale dell'Emilia Romagna hanno, dunque, rilevante valenza tecnico-politica, per il duplice aspetto dei rapporti Stato-Regione e Regione-enti locali.

Con legge numero 14 del 6 agosto 1999 la **Regione Lazio** ha approvato norme per l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale, ai fini della realizzazione del decentramento amministrativo, con articoli (173/175) espressamente riservati allo Spettacolo per l'individuazione dei compiti della Regione, delle Province e dei Comuni, ai sensi della legge Bassanini e suoi decreti attuativi.

Vi si prevede, tra l'altro l'istituzione delle residenze multidisciplinari; il sostegno alle attività teatrali, musicali e di danza e la diffusione del cinema di qualità; la partecipazione alle fondazioni; i criteri e i contenuti dei corsi di formazione. La Regione coopera con lo Stato, le Province e i Comuni per garantire e incentivare le compagnie teatrali, di danza, e le istituzioni concertistico-orchestrali, riequilibrando l'attività sul territorio. Ai Comuni è attribuita la competenza per il ripristino e l'adeguamento di strutture di spettacolo dal vivo.

La **Regione Abruzzo** ha approvato leggi su teatro, cinema e musica. La prima è la n. 5 dell'11 febbraio 1999 recante "Norme organiche sul teatro di prosa", completata dal finanziamento definito con legge n. 85/99.

In base al provvedimento che la Regione Abruzzo - in concorso finanziario con lo Stato e con la partecipazione finanziaria delle Province e dei Comuni interessati - sostiene enti e organismi sovvenzionati dallo Stato, con sede in Regione, "per l'attività finalizzata allo svolgimento dei compiti di cui alle relative norme di livello nazionale". Per altro verso, in concorso con le Province e i Comuni, la Regione Abruzzo riconosce le istituzioni teatrali consolidate nel territorio e con valenza nazionale, e partecipa con gli enti locali interessati, alla tutela e al sostegno delle compagnie teatrali non riconosciute dallo Stato; concorre, inoltre, con i Comuni al sostegno dell'attività dei teatri municipali. La Regione si propone, insomma, come

volano della politica di sostegno delle attività di Spettacolo nei riguardi sia dell'Amministrazione Centrale che delle autonomie locali.

Nel febbraio 2000, poi, il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato la legge n. 15 per la promozione delle attività musicali regionali. Ispirandosi al disegno di legge musica del Governo. Il finanziamento triennale della Regione ad enti ed attività musicali avviene "in concorso" con le Province ed i Comuni, sulla base di progetti triennali. Le residenze multidisciplinari sono previste, una per provincia, nei progetti triennali o da convenzioni con i Comuni e le Province di riferimento.

L'intensa attività della Regione si completa con le due leggi del 1998 (n. 161) e 1999 (n. 136) riguardanti contributi straordinari ai Comuni per strutture di spettacolo.

La **Regione Umbria** con la legge n. 22/98, ha modificato un provvedimento del 1981 sulla programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali, definendo poi, con il Regolamento n. 35 del 2 novembre 1998, i criteri per l'inserimento delle proposte nel piano annuale di attività e per la formazione del piano stesso; i requisiti oggettivi e i criteri di accesso alle graduatorie di merito.

Si collega alla discussione sulla trasformazione in fondazioni degli enti lirici ed alla previsione di altre fondazioni musicali la legge della **Regione Marche** del 18 gennaio 1999 n. 2 per la "Costituzione della Fondazione orchestra regionale delle Marche", con partecipazione della Regione, della ICO Società filarmonica marchigiana e di altri enti locali e soggetti pubblici e privati. La Regione Marche ha inoltre approvato nel dicembre 1999 un articolato Piano regionale per i beni e le attività culturali per rispondere "alle questioni innovative che vengono poste dalle recenti disposizioni definite o in fieri in sede nazionale e che direttamente o indirettamente sono destinate ad incidere sulle scelte e sulla operatività delle Autonomie locali".

Si riconnette, invece, al DPR n. 616/77 la legge della **Regione Molise** 12 gennaio 2000 n. 8, “Nuove norme in materia di promozione culturale”. La legge distingue le attività culturali, comprese quelle di Spettacolo, tra quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale e individua un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, presieduto dall’Assessore alla cultura.

La legge del 27 marzo 2000 n. 34 della **Regione Liguria** ha recato “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge 17 marzo 1983: Norme per la promozione culturale”. Nel quadro di razionalizzazione e adeguamento del sistema alle leggi Bassanini la presentazione delle domande di contributo deve avvenire entro il 31 ottobre. la Regione poi assegna, entro il 31 maggio, le sovvenzioni previste da leggi specifiche a favore delle “istituzioni culturali di interesse regionale”; invece le Province entro il 30 giugno assegnano i contributi alle iniziative di loro competenza (la legge individua i criteri e i requisiti per il riconoscimento delle “istituzioni di interesse regionale”).

Una legge di attuazione del decreto legislativo n. 112/98 è stata approvata anche dalla **Regione Puglia**: la 11 dicembre 2000, n. 24, con gli articoli 26 e 27 che individuano le funzioni della Regione e degli enti locali in materia di Spettacolo. Particolare attenzione viene riservata alla consultazione delle associazioni di categoria per l’espletamento delle funzioni concernenti programmazione e promozione di attività teatrali, musicali e coreutiche sul territorio. Il principio della concertazione della politica regionale per lo Spettacolo con gli enti locali e con lo Stato attraversa e innerva tutto il dettato legislativo.

II. IL PANORAMA CULTURALE INTERNAZIONALE

1.0 PREMESSA

Entriamo adesso nel panorama internazionale: l'analisi parte dalla Francia, Paese in cui predomina l'intervento pubblico in materia culturale, anche se concepito in un'ottica di decentramento; continua con la Spagna, dove le autorità locali giocano un ruolo attivissimo, e si conclude con la Gran Bretagna, che, a differenza degli altri modelli analizzati, ha un regime a forte partecipazione privata, non solo per il settore culturale, bensì tutti gli aspetti della vita sociale.

2.0 IL MODELLO FRANCESE

La Francia è un paese dall'impostazione spiccatamente nazionalistica ed è anche il più incline alla logica interventistica pubblica in materia di beni culturali²⁵.

La norma di riferimento per la salvaguardia del patrimonio culturale francese è la legge 31 dicembre 1913, che con una nozione "aperta", tutela i beni mobili e immobili "la cui conservazione presenti dal punto di vista storico o artistico, un interesse di carattere pubblico"²⁶, affidando, dunque, all'interprete l'individuazione delle *categorie* da salvaguardare e inserire in appositi registri.

Tale impostazione risponde a un criterio 'protezionistico': i beni catalogati, infatti, costituiscono 'patrimonio nazionale', e perciò sono in esportabili.

In Francia, piuttosto che a distinguere le *funzioni* correlate alla definizione degli oggetti di tutela, si è proceduto a una suddivisione dell'intervento pubblico per settori: il Ministero della Cultura è infatti suddiviso in Direzioni Generali

²⁵ Cfr. F. Benhamou, *L'economia della cultura*, Bologna, 2000, p. 132.

²⁶ Artt. 1 (sui beni immobili) e 14 (sui beni mobili).

competenti in materia di architettura e patrimonio (DAPA), musei (DMF), archivi (DMA), libri e pubblicazioni (DLL), *musica, danza, teatro e spettacolo* (DMDTS), affari culturali (DAC), arti plastiche (DAP), sviluppo dei media (DSM), sviluppo e azione territoriale (DDAT), cinematografia (CNC). Ogni direzione è divisa, a sua volta, in sottodirezioni, competenti nelle materie di interesse del Ministero.

Musica, danza, teatro e *spectacles vivant* in generale in Francia sono gestiti, dunque, dalla DMDTS del Ministero della Cultura e della Comunicazione. Essa è stata istituita con decreto 21 settembre 1998, ed è il risultato della fusione tra la Direzione della musica e della danza (DMD) con quella del teatro e dello spettacolo (DTS).

Il suo ruolo è la messa in opera di una politica d'insieme dello Spettacolo dal vivo e per rinforzare la capacità di spinta e sviluppo dell'Amministrazione centrale, contestualmente al decentramento. La sua *mission* è appunto di favorire la creazione e la diffusione delle opere artistiche, sviluppare l'insegnamento e la formazione, garantire un ampio accesso alle opere e alle attività legate allo Spettacolo dal vivo, progettare e valorizzare il patrimonio, curare l'inquadramento economico e giuridico dell'intero settore.

La DMDTS comprende tre grandi Sottodirezioni: alla creazione e alle attività artistiche, all'insegnamento e alle pratiche artistiche, alla formazione professionale e alle imprese culturali; e due servizi cosiddetti di sintesi: il Servizio di ispezione e valutazione; e il Segretariato Generale. Essi, a loro volta, sono suddivisi in uffici competenti per le varie discipline di settore.

Per quanto attiene, invece, alla questione delle *competenze*, va evidenziato il processo di decentramento amministrativo che ha visto distribuite, una per regione, le Direzioni Regionali degli Affari Culturali (DRAC), dipendenti direttamente dal Ministero. Il loro compito è di applicare la normativa generale adattandola al contesto regionale.

Singolare è anche l'interazione pubblico-privato in Francia: convenzioni tra Stato, enti pubblici ed enti locali, associazioni, società partecipate, ecc. sono state istituite per una più efficace gestione del patrimonio e promozione di attività culturali, con risultati sicuramente positivi²⁷.

Tuttavia, la presenza dei privati nel settore culturale, peraltro quasi esclusivamente a carattere finanziario, subisce ancora troppo il condizionamento dell'accentramento delle funzioni: lo Stato, infatti, attraverso il Ministero e le sue Direzioni²⁸, opera un forte controllo sull'organizzazione.

In definitiva, però, l'intervento pubblico in materia risulta piuttosto forte: lo Stato destina alla cultura circa l'1% del bilancio. Il sostegno dello Stato si sostanzia, inoltre, in "una politica fiscale generosa: deducibilità per le aziende e per i privati delle spese sostenute per contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico e dunque per le somme versate in favore di fondazioni o associazioni non a scopo di lucro"²⁹.

2.1 LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SPETTACOLO DAL VIVO IN FRANCIA

2.1.1 I DIFFERENTI MECCANISMI DI AIUTO E SOVVENZIONE

Analizziamo ora nel dettaglio quali meccanismi di sostegno alla cultura siano attualmente previsti in Francia, in particolare per le discipline di Spettacolo dal vivo, sia a livello dell'amministrazione centrale che di quelle regionali.

²⁷ Le stesse fondazioni culturali sono state distinte in *Fondation d'Enterprise* e *Fondation Reconnue d'Utilité Publique*: le prime, senza scopo di lucro, presentano i medesimi caratteri delle fondazioni italiane; le seconde vengono costituite e sono finalizzate al finanziamento di una determinata attività. Un esempio ne è la *Fondation du Patrimoine*, istituita con L. 2 luglio 1996, che ha come scopo la promozione della conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio nazionale, mediante il sovvenzionamento di enti pubblici e privati, anche attraverso l'acquisizione dei beni oggetto di tali interventi. Cfr. M. Cammelli, "Decentramento e outsourcing nel settore della cultura: il doppio impasse", in *Diritto Pubblico*, I/2002, 292 ss.

²⁸ Si pensi al controllo "tecnico e scientifico" esercitato dalla Direzione dei Musei di Francia sull'intera attività museale. Cfr. S. Foà, "L'organizzazione giuridica dei musei in Francia: decentramento e servizio pubblico culturale", in G. Cofrancesco (a cura di), *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., 87-88.

²⁹ B. Accettura, "I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali", in *Aedon*, 2/2003.

2.1.1.1 Musica

I soggiorni musicali

Nel 1999 la DMDTS ha messo in opera una procedura di sostegno per soggiorni musicali nei luoghi di creazione e diffusione dello Spettacolo dal vivo, aiuto cumulabile con altre sovvenzioni e rivolto a progetti artistici particolarmente innovativi. Il soggiorno, concertato tra l'artista, la struttura teatrale e il produttore indipendente è anche un'occasione d'incontro tra musicisti e pubblico o tra artisti di diverse discipline. I progetti nati durante i soggiorni sono poi vagliati da una commissione consultiva composta di professionisti e artisti del settore scelti dall'amministrazione centrale e chiamati a fornire un giudizio sia dal punto di vista artistico che sulle opportunità di realizzazione di ciascun progetto.

Esso consiste nella creazione, in partenariato con istituti nazionali di educazione superiore o specialistici, e avendo a disposizione il supporto di professionisti del settore (agenti, produttori, editori, manager), di uno spettacolo di musica contemporanea in tutte le sue forme e componenti (testo, musica, messa in scena, immagine, suono, ecc.).

Il responsabile dei luoghi di accoglienza si impegna ad accogliere l'artista con la massima professionalità, assicurandogli facile accesso ai palcoscenici, favorendo le relazioni con i partner locali che dovranno diffondere la sua opera.

Il produttore, dal canto suo, dopo aver seguito l'artista durante la fase creativa, si preoccupa della diffusione della sua opera a livello nazionale con concerti, tournée, festival, ecc. e ricerca per lui collaborazioni con gli organismi professionali. Qualsiasi successivo sviluppo del progetto, infatti, (ad esempio una coproduzione) è considerato auspicabile.

Oltre l'apporto finanziario del Ministero della Cultura, vi è quello del teatro ospite, del produttore dell'artista o del gruppo, nonché quello delle collettività locali e degli

organismi professionali. In genere, la sovvenzione viene versata al luogo d'accoglienza, se esso dispone di una struttura giuridica autonoma.

I criteri alla base delle scelte della commissione sono:

- 1) la competenza e qualità tecnica della proposta musicale considerata;
- 2) la presa in considerazione dei settori "deficitari": lirica, opere sinfoniche e jazz;
- 3) l'attenzione alla pedagogia musicale, il canto corale e la coreografia.

La commissione cercherà di privilegiare progetti di giovani talenti alla loro prima commessa.

2.1.1.2 Teatro

Aiuti alla creazione

L'aiuto alla creazione di opere teatrali, attualmente regolato dal decreto dell'8/1/99 (modificato dal decreto del 25/1/2002), riguarda opere non di pubblico dominio e presentate in teatro per la prima volta in Francia. Queste opere devono essere in lingua francese o tradotte per la prima volta in francese da opere straniere di autori viventi o deceduti da meno di settant'anni, purché inedite.

Ogni testo è sottoposto a tre lettori, membri della commissione nazionale consultiva di aiuto alla creazione di opere teatrali; in caso di pareri discordanti, il testo è sottoposto a due nuovi lettori per una decisione definitiva.

Per i testi approvati, la commissione può proporre diversi tipi di sovvenzione:

- **Aiuto al montaggio:** Al primo viene versato alla struttura teatrale (Teatro nazionale, Centro Drammatico Nazionale, compagnia nazionale, teatro privato, compagnia professionale) competente per la produzione dell'opera entro i tre anni successivi all'invio della lettera di approvazione del

La proposta deve partire da una struttura teatrale sovvenzionata da DMTDS: Teatro nazionale, Centro drammatico nazionale, festival nazionali o internazionali, compagnie sovvenzionate da una Direzione Regionale degli Affari Culturali.

L'ammontare del contributo è di 6.100 € per testi originali e 3.050 € per adattamenti.

2.1.1.3 Danza

Aiuti alla creazione

Il Ministero della Cultura offre annualmente un aiuto finanziario alle compagnie di danza al fine di sostenere le loro attività creative e favorirne l'incontro con il pubblico³². Tale contributo è, dal 1998, di competenza delle Direzioni Regionali degli affari culturali, ovvero i servizi del Ministero della Cultura presso le Regioni. Le compagnie vengono seguite a partire dalla loro costituzione fino alla strutturazione e messa in scena del progetto. Sono previsti tre tipi di contributo di differenti ammontari:

- *Aiuto al progetto:* Si propone di sostenere la realizzazione di un preciso progetto di creazione e può essere richiesto da compagnie di danza di ogni genere. E' versato per un anno e ha importo minimo pari a 10.000 €.
- *Aiuto alla compagnia:* Si rivolge a compagnie già affermate, che abbiano al loro attivo almeno due spettacoli sovvenzionati con i succitati aiuti al progetto e che stiano cercando di consolidarsi. La domanda deve mettere in risalto quali siano obiettivi, funzioni, attività e sponsor del nuovo progetto creativo.

³² Il Ministero della Cultura e della Comunicazione ha sostenuto nel 2001 ben 196 compagnie coreutiche per un totale di 4,27 milioni di euro: gli aiuti ai progetti di creazione hanno raggiunto 1,05 milioni di euro e hanno riguardato 115 compagnie; gli aiuti alle compagnie hanno totalizzato 1,95 milioni di euro e hanno interessato 66 compagnie; quelli alle compagnie convenzionate, infine, hanno totalizzato 1,268 milioni di euro divisi tra 15 compagnie.

Il contributo viene versato per due anni consecutivi a importo pari a un minimo annuale di 25.000 €.

- **Aiuto alle compagnie convenzionate:** E' riservato a compagnie che presentino un progetto artistico completo e superiore ai precedenti per qualità artistica, numero di produzioni offerte al pubblico, diffusione a livello nazionale e internazionale, ecc. Il contributo è versato per tre anni consecutivi e ha un importo costante di minimo 80.000 € l'anno.

I progetti sono esaminati da una commissione interregionale composta da professionisti ed esperti del settore coreutico (coreografi, ballerini, insegnanti, distributori, ecc.) che poi trasmettono il loro parere alle direzioni regionali degli affari culturali competenti al versamento delle sovvenzioni.

I soggiorni coreutici

Anche in questo settore il Ministero della Cultura, attraverso le DRAC, sostiene la presenza delle compagnie sui luoghi di produzione e diffusione. I soggiorni contemplati - e quindi gli aiuti forniti - sono di tre tipi:

- **Soggiorno creativo:** di durata da 1 a 3 mesi, permette la produzione di uno spettacolo in condizioni tecniche favorevoli.
- **Soggiorno insediativo:** della durata di 3 anni, favorisce la reale associazione tra un luogo e una compagnia; la struttura di accoglienza fornisce supporto finanziario e logistico affinché la compagnia presenti le sue creazioni.
- **Soggiorno-missione:** in genere associato ad un più ampio programma culturale, favorisce la diffusione sul territorio del repertorio di una compagnia.

Tutti questi aiuti sono gestiti dalle DRAC e devono essere richiesti dal luogo di accoglienza. Aldilà all'apporto dello Stato, la collettività locale compartecipa ai finanziamenti.

di...
Aiuto alla coreografia

Nel 2002, il Ministero della Cultura ha introdotto un nuovo tipo di sostegno al settore coreutico: l'aiuto alle scritture coreografiche, volto a sostenere tempi di sperimentazione concisi da parte degli artisti. Una commissione composta da artisti e ricercatori seleziona i progetti che meglio mettono in relazione la danza con altre discipline artistiche o teoriche, sessioni di incontro con artisti di diverse culture o approfondimenti di problematiche legate alla coreografia discussi direttamente con i membri della commissione.

Il contributo, compreso tra 5.000 e 15.000 €, viene versato in due tempi: la metà all'inizio della sperimentazione e il saldo alla sua conclusione.

2.1.1.4 Arti di strada

La considerazione attribuita alle arti di strada e ad altre forme artistiche multidisciplinari ha fatto sì che nel 1995 si costituisse una commissione consultiva specifica per l'attribuzione di aiuti alla creazione in tale settore.

Inoltre, coerentemente con la politica di decentramento operata dal Ministero della Cultura³³, le arti di strada sono state progressivamente integrate tra le misure di

³³ All'interno della **DMDTS** opera un servizio di ispezione e valutazione (SIE), nel quale ogni ispettore ha in carico più regioni e un settore specifico, come ad esempio quello delle arti di strada e del circo.

Come già accennato, gli uffici sono organizzati in sottodirezioni: creazione e attività artistiche, formazione professionale e imprese culturali, insegnamenti e pratiche artistiche. Nell'ambito della sottodirezione per la creazione e le attività artistiche (CAA) - Ufficio per la diffusione e per i luoghi, un'incaricata si occupa dei finanziamenti specifici, nonché dell'organizzazione dei lavori delle due Commissioni consultive nazionali, per le arti di strada e circensi. In questa stessa sottodirezione, l'Ufficio delle scritture e della ricerca gestisce i finanziamenti alla creazione di opere teatrali, inclusi i finanziamenti alle drammaturgie non esclusivamente testuali, che possono riguardare anche le arti di strada e del circo.

Presso la sottodirezione per la formazione professionale e per le imprese culturali (FPE), l'Ufficio per l'insegnamento superiore e la formazione professionale gestisce le pratiche delle scuole superiori di educazione alle arti circensi (CNAC, Rosny, Accademia Fratellini), così come le politiche di sostegno alla formazione e alla diffusione delle arti di strada.

Poste sotto l'autorità del prefetto, le **DRAC** si occupano dell'attuazione delle politiche culturali nazionali a livello regionale. All'interno di ogni DRAC, una commissione di esperti valuta le richieste di sostegno alla produzione e alle compagnie artistiche di strada o circensi. Questa valutazione è fatta di concerto con i servizi della DMDTS e in particolare l'ispezione.

Sempre a livello regionale sono gestite altre azioni del Ministero della Cultura dipendenti da altre direzioni (come la DDAT, Direzione per lo Sviluppo e l'Azione Territoriale), o da organismi interministeriali (come la DIV, Delegazione Interministeriale Cittadina, o il FAS, Fondo d'Azione Sociale).

Le DRAC sono, inoltre, i principali interlocutori delle scuole pre-professionali a carattere regionale e attuano svariate iniziative di educazione artistica, promosse dai Ministeri della Cultura e dell'Educazione nazionali.

sostegno allo Spettacolo dal vivo gestite dalle DRAC, in accordo con la DMDTS. Il sostegno alla creazione è, infatti, diviso tra **aiuti specifici alle arti di strada**, gestiti appunto dalla DMDTS e **aiuti alla produzione drammatica**, assegnati invece dalle DRAC.

Aiuti per soggiorni di produzione

Riguardano progetti di spettacolo dal vivo che necessitano di un lavoro sul luogo di creazione o diffusione.

Aiuti per soggiorni di artisti

Interessano progetti di creazione condotti in collaborazione con altri artisti (scultori, sceneggiatori, coreografi, musicisti, ecc.), rivolti a valorizzare spazi pubblici e presentati da compagnie professionali di artisti di strada che abbiano già creato e realizzato almeno uno spettacolo. Esse devono comunque dimostrare di poter contare su altre risorse oltre quelle richieste alla DMDTS (altre sovvenzioni, entrate proprie).

Una commissione consultiva istituita presso la DMDTS e composta da artisti, programmatori, distributori e personalità del settore è incaricata, una volta l'anno, di esaminare le richieste di contributo e di emettere un parere.

2.1.1.5 Arti Circensi

L'intervento pubblico a favore dei circhi ha conosciuto un'evoluzione significativa durante gli anni '90 e si è concretizzato, oltre che nello stanziamento di fondi per le compagnie circensi, in aiuti specifici alla creazione e all'acquisto di infrastrutture,

Infine, le DRAC sono addette, a livello locale, per l'allestimento degli spazi destinati ad accogliere i tendoni del circo.

sia allo scopo di inserire il circo all'interno di un'azione culturale territoriale, che di sostenere gli spostamenti delle compagnie circensi.

Innanzitutto, sono stati identificati sul territorio 11 poli regionali, con missioni di produzione, diffusione e sensibilizzazione del pubblico, poi sono stati previsti soggiorni spesati nei luoghi di creazione degli spettacoli per favorire l'insediamento delle compagnie; e infine nuove misure per sostenere gli spostamenti degli artisti. Gli aiuti, gestiti fino al 2002 dalla DMDTS, sono attualmente affidati alle DRAC.

Aiuto alla creazione

E' conferito a progetti di ricerca finalizzati al rinnovo di una disciplina di spettacolo abbastanza omogenea e può essere richiesto da compagnie circensi nate da almeno due anni, che abbiano prodotto e diffuso almeno uno spettacolo. Esse devono dimostrare, inoltre, di possedere altre risorse oltre a quelle richieste alla DMDTS (altre sovvenzioni, entrate proprie).

Una commissione consultiva istituita presso la DMDTS e composta da artisti, programmatori, distributori e personalità del settore è incaricata, una volta l'anno, di esaminare le richieste di contributo e di emettere un parere.

Durante l'Anno delle arti circensi (2001-2002) sono stati predisposti dalla DMDTS - Ufficio per la diffusione e i luoghi - due nuovi aiuti alle arti del circo:

Aiuto al soggiorno

no 2002

E' destinato ai coproduttori che accolgono le compagnie di creazione per almeno un mese.

Aiuto agli spostamenti

no 2002

Rivolto alle compagnie circensi proprietarie di un tendone regolarmente utilizzato come attrezzatura di creazione e diffusione dei propri spettacoli.

Altri aiuti alla creazione aperti anche alle arti di strada e circensi

Aiuti alle drammaturgie non esclusivamente testuali

Tra gli aiuti alla creazione di opere drammatiche ne troviamo anche uno rivolto alle drammaturgie non esclusivamente testuali: può trattarsi di progetti basati su espressioni artistiche multidisciplinari, tra cui le arti di strada e circensi.

Possono accedere ai finanziamenti solo strutture di creazione professionali che presentino un progetto dettagliato del lavoro di scrittura che intendono realizzare. Le domande vengono esaminate dalla commissione nazionale consultiva d'aiuto alla creazione di opere teatrali.

Aiuti alla produzione teatrale

Gli aiuti elargiti alla produzione teatrale offerti dalle DRAC riguardano progetti di teatro, arte di strada e circo) di elevata credibilità artistica e concreta fattibilità economica, presentati da equipe di professionisti (almeno 2 anni di esistenza e 2 spettacoli realizzati e distribuiti).

Le domande vengono esaminate da un comitato di esperti, nominato dal prefetto su proposta della DRAC e composto da professionisti della Regione competente.

Aiuti alla creazione multimediale

Il Ministero della Cultura ha messo in opera il DICREAM, un nuovo sistema di cooperazione e lavoro in rete che coinvolge le otto grandi Direzioni del Ministero e un fondo specifico d'aiuto alla creazione di opere originali. Le opere multimediali e multidisciplinari in questione, possono avvalersi dell'immagine fissa o animata, del

suono o del testo, di arti plastiche o di spettacoli dal vivo. Il DICREAM propone tre tipi di aiuti: al progetto, alla realizzazione, per manifestazioni di interesse nazionale.

Altri aiuti da parte delle DRAC

Questi aiuti sono istituiti dai consiglieri alle politiche culturali per dare risalto alla pratica amatoriale, alla formazione scolastica e d'educazione popolare, all'azione presso popolazioni e quartieri vittime di esclusione sociale. Le disposizioni messe in opera (contratti educativi locali, contratti cittadini) sono nella maggior parte dei casi interministeriali (Cultura, Educazione nazionale, Gioventù e Sport, Politica della città, ecc.), ma sono istruiti dal consigliere settoriale della DRAC competente per la Regione di realizzazione del progetto.

Aiuti al funzionamento

L'aiuto al funzionamento è accordato a gruppi di levatura artistica nazionale e strutture di un certo livello. La qualità del percorso e delle ricerche artistiche, l'estensione del target e il coinvolgimento di altri partner (città, dipartimenti, regioni) costituiscono altri fattori essenziali per l'ottenimento dei finanziamenti.

L'aiuto al funzionamento si declina in convenzioni triennali, gestite dai servizi decentrati (DRAC) di concerto con l'amministrazione centrale; esse stabiliscono un capitolato d'onori (in particolare un minimo di rappresentazioni che la compagnia deve rispettare) e sono sottoposte al parere di un comitato di esperti.

Aiuti per le infrastrutture

Il Ministero della Cultura aiuta i professionisti del circo (compagnie, imprese, scuole) nell'acquisto e nel rinnovo delle attrezzature necessarie alle loro attività: tendoni, materiale viaggiante, riscaldamento, gradini, attrezzatura, suono e luci. Gli

acquisti, tuttavia, non possono riguardare altro materiale non durevole necessario a una data produzione.

L'insieme degli aiuti all'equipaggiamento è gestito dalla DMDTS (Segretariato Generale, di concerto con l'Ufficio della diffusione e dei luoghi), ma per investimenti più onerosi (ad esempio, costruzione o rimaneggiamento di luoghi o ambienti permanenti per il circo) subentrano le DRAC.

Aiuti alla diffusione

L'Ufficio Nazionale di Diffusione Artistica (ONDA)

L'ONDA, un'associazione convenzionata con la DMDTS, ha il compito di incoraggiare e sostenere la diffusione del lavoro di artisti, compagnie o istituzioni che operano nel campo della creazione contemporanea e del rinnovamento delle forme. L'aiuto consiste in una garanzia finanziaria contro il deficit e mira a favorire le nuove generazioni di artisti e ad aumentare il numero di rappresentazioni sul territorio.

L'Associazione Francese di Azione Artistica (AFAA)

L'AFAA mette in opera la politica culturale definita dal Ministero per gli Affari Esteri di concerto col Ministero della Cultura, regolando gli scambi artistici tra la Francia e il resto del mondo e favorendo l'accesso, tanto dei talenti affermati quanto dei giovani artisti, al riconoscimento internazionale. Il dipartimento delle arti sceniche opera una selezione dei migliori spettacoli della stagione trascorsa e si sforza di promuoverli presso i partner stranieri.

L'AFAA sostiene anche progetti di cooperazione artistica e pedagogica attraverso atelier e conservatori itineranti, programmi di soggiorno per artisti e soggiorni di ricerca. Infine, partecipa attivamente all'organizzazione di stagioni culturali (capitale europea della cultura, stagione francese all'estero, stagione straniera in

Francia) che concorrono fortemente alla presenza culturale francese a livello internazionale.

I festival e gli avvenimenti

Il principale metodo di diffusione degli spettacoli di strada, sono i festival e le manifestazioni sparse su tutto il territorio e per lo più concentrate nel periodo estivo in Francia. Molto spesso gli aiuti ottenuti dal Ministero della Cultura (DRAC essenzialmente), da altri Ministeri e soprattutto dalle collettività territoriali, costituiscono l'apporto economico principale di manifestazioni che dispongono di risorse proprie ed entrate di biglietteria modeste.

Il pubblico è consistente e giustifica l'aumento annuale costante del numero di festival cittadini dedicati alle arti di strada, o che ^{consacrano} loro un posto nelle eclettiche programmazioni.

Festival esclusivamente dedicati alle arti circensi sono meno diffusi in Francia, sebbene festival ibridi, che mescolano i generi (arti di strada, di circo, cabaret, musica contemporanea e tradizionale, la music-hall, la canzone) siano più frequenti.

Aiuti alla produzione

Arti di strada: luoghi di creazione e di soggiorno

La categoria si è dotata negli ultimi anni di svariati luoghi gestiti da compagnie, servizi culturali municipali e partner associati, per mettere a disposizione degli artisti e delle compagnie spazi tecnici di creazione e competenze adatte al loro universo scenografico.

Il sostegno finanziario alla produzione è molto raro oggi nella rete dei partner degli artisti di strada, confidando invece maggiormente sull'autofinanziamento.

La produzione dei numerosi festival francesi è all'origine di queste strutture di supporto alla creazione di spettacoli artistici di strada; così che poi la diffusione dei

progetti elaborati negli spazi di creazione e soggiorno, completa gli aiuti offerti alle compagnie accolte presso quelle strutture.

Arti circensi: i poli regionali e altri luoghi

Da sempre legate a un'idea di spettacolo itinerante, le compagnie circensi hanno bisogno di spazi per preparare i loro spettacoli. Del resto, la loro stessa diffusione necessita dell'offerta di luoghi specifici. E' per questo che l'identificazione di poli regionali per il circo si iscrive nei programmi nazionali: essi permettono l'indispensabile collegamento tra produzione e diffusione e uno sfruttamento più razionale del territorio.

Ogni polo è specifico, cioè legato al percorso del gruppo che l'ha creato, ma risponde a quattro obiettivi: sostenere la creazione attraverso soggiorni e coproduzioni; favorire la diffusione delle arti del circo attraverso regolari programmazioni sul territorio regionale e sensibilizzare il pubblico alle arti circensi; provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale degli artisti associati.

2.2 LO SPETTACOLO DAL VIVO IN FRANCIA: UN SETTORE IN RIVOLTA

Nel settore dello Spettacolo in Francia è da sempre fortemente sentita l'esigenza, da parte dei lavoratori dello Spettacolo, di professionalizzazione e di forme di sostegno e promozione da parte dello Stato.

Tale annosa questione è ritornata in primo piano proprio in occasione delle proteste dei cosiddetti *intermittents du spectacle*³⁴ che la scorsa estate hanno annullato la maggior parte della programmazione pubblica.

³⁴ Essi raggiungono gli oltre 120.000 tra attori, registi, tecnici e musicisti senza contratti fissi.

Il settore, del resto, è in gran fermento anche in Italia: si pensi allo sciopero di metà luglio dei doppiatori cinematografici per rivendicazioni simili a quelle francesi; oppure, sul piano strettamente normativo, si pensi alla legge 17 aprile 2003, n. 82 di conversione del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24 sul riparto delle quote del Fus, nonché alla legge delega per il riassetto in materia di "teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo" ex art. 10, c. 1, lett. c) legge 6 luglio 2002, n. 137 - in attuazione della quale in data 28 agosto 2003 il Governo ha adottato uno schema di decreto legislativo di riordino e coordinamento delle

Motivo della protesta era il protocollo d'intesa del 26 giugno scorso, che ha approvato la riforma del regime speciale dei sussidi di disoccupazione per una categoria a forte mobilità professionale qual è quella dei lavoratori dello Spettacolo. L'instabilità economica che caratterizzava l'intera categoria aveva indotto, nel 1969 il legislatore a istituire tale sussidio, rivolto a sostenere le iniziative artistiche, e ad assicurare un'indennità ad artisti e tecnici che avessero all'attivo almeno 507 ore di lavoro in un anno.

“L'accordo raggiunto in seno all'Unedic, il comitato paritetico nazionale delle confederazioni nazionali dei datori di lavoro e lavoratori che gestisce il sistema di assicurazione contro la disoccupazione in Francia, prevede la riduzione della durata del sussidio (da 12 a 8 mesi) e regole più restrittive per l'attribuzione di esso (la quota di 507 ore non cambia, ma il periodo di riferimento non è più di un anno, bensì di 10,5 mesi per gli artisti e 10 mesi per i tecnici)”³⁵.

Tale decisione, inizialmente rivolta alla soppressione del sussidio, era stata motivata, intanto, dalla penuria di risorse in cui versa il settore³⁶ e poi dall'obiezione che il sussidio veniva troppo spesso utilizzato per attività solo indirettamente connesse con lo Spettacolo. E' significativo, dunque, che l'accordo del 26 giugno abbia optato per il mantenimento di questo regime speciale.

La regolamentazione normativa del settore dello Spettacolo in Francia è avvenuta mediante due provvedimenti: il primo è l'Ordonnance n. 45-2339 del 13 ottobre 1945, modificato, dopo cinquanta anni, dal secondo, la legge n. 99-119 del 18 marzo 1999.

Analizziamoli singolarmente per comprendere in cosa si differenziano, cosa il legislatore interviene a mutare, innovare, semplificare con le nuove disposizioni.

L'ordinanza del 1945 distingueva sei categorie di attività di spettacolo: 1) i teatri nazionali; 2) gli altri teatri stabili; 3) le tournée teatrali; 4) i concerti; 5) altre forme

disposizioni in materia di spettacolo cinematografico; e infine si pensi ai numerosi disegni di legge per una disciplina organica di cui il settore lamenta ancora l'assenza.

³⁵ M. Brocca, “Lo ‘spettacolo dal vivo’: le scelte e le difficoltà dell'esperienza francese”, in *Aedon*, 2/2003.

di spettacolo (marionette, cabaret artistici, caffè-concerti, music-hall, circo); 6) gli spettacoli da fiera, le esibizioni di canto e danza in luoghi pubblici e gli 'spettacoli di curiosità'.

Risulta evidente che non è non è possibile ravvisare un criterio univoco di suddivisione: "alcune categorie si basano infatti sul genere artistico (es. i concerti), ricomprendendovi sia la gestione dei luoghi di rappresentazione che la produzione degli spettacoli; altre fanno riferimento ai luoghi di spettacolo, a prescindere dal genere artistico praticato (es. teatri di marionette, cabaret, ecc.), l'ultima categoria infine riunisce attività alquanto eterogenee, difficilmente accomunabili"³⁷.

L'esercizio dell'attività di spettacolo veniva subordinato al rilascio di una *licence* specifica per ogni categoria, ad opera del Ministro della Cultura o del Prefetto dipartimentale, giustificando il controllo amministrativo centrale con la necessità di tutelare la categoria dei professionisti dello Spettacolo, l'ordine pubblico e la moralità, la nazionalità francese, ecc.

E' significativo che la legge di riforma del 1999 confermi il suddetto regime autorizzatorio, epurandolo dagli aspetti inquisitori e protezionistici, semplificando le procedure amministrative e razionalizzando le categorie di attività. Da sei esse vengono ridotte a tre, suddivise, stavolta, in base al ruolo che svolgono nell'organizzazione di uno spettacolo, dalla sua produzione fino alla presentazione al pubblico: 1) gestori di luoghi di spettacolo³⁸; 2) produttori di spettacoli e organizzatori di tournée che assumono artisti; 3) distributori di spettacoli già 'confezionati' che non sono tenuti ad assumere gli artisti³⁹.

³⁶ Il deficit è attestato dalla Corte dei conti su una somma pari a 828 milioni di Euro per il 2002 in un contesto congiunturale negativo, di forte contrazione dei finanziamenti pubblici anche per lo spettacolo.

³⁷ M. Brocca, "Lo 'spettacolo dal vivo': le scelte e le difficoltà dell'esperienza francese", in *Aedon*, 2/2003. *Colp 51 10*

³⁸ Sono qui compresi i teatri nazionali, esclusi, per espressa previsione normativa, dal campo di applicazione dell'ordinanza del 1945 e gli enti pubblici territoriali che gestiscono direttamente luoghi di spettacolo, esclusi anch'essi secondo la lettura giurisprudenziale.

³⁹ Il distributore è una sorta di tramite tra produttore e gestore di teatro: egli fornisce al produttore un luogo per gli spettacoli, unitamente al personale tecnico necessario per i servizi di biglietteria, accoglienza e sicurezza, assicurando eventualmente anche la promozione dello spettacolo. Importante è anche la definizione di produttore di spettacoli come datore di lavoro (*employeur*) degli attori, ossia di colui che è responsabile per il pagamento dei salari e per l'assolvimento degli oneri sociali degli artisti. Quanto poi di luoghi di spettacolo, poiché non c'è alcuna specificazione su tali luoghi, il riferimento è da ritenere in senso ampio, non limitato dunque alle sale tradizionali (teatri, sale per concerti, ecc.), ma esteso anche a strutture adattabili a tale scopo, come campi sportivi, luoghi sacri, aree archeologiche.

Quella del distributore è una figura fondamentale che l'ordinanza del '45 aveva completamente escluso e che invece la legge del '99 ha il pregio di aver inserito. Quest'ultima legge introduce, inoltre, un'importante definizione: quella della categoria di tutela, ossia degli *spectacles vivants*, - definizione totalmente assente nell'ordinanza del 1945, che si limitava ad escludere dal provvedimento gli spettacoli cinematografici e audiovisivi -. La definizione si basa su due criteri: la rappresentazione in pubblico di un' "*oeuvre de l'esprit*" e la presenza di almeno un artista di spettacolo retribuito⁴⁰.

Un'ulteriore semplificazione riguarda le licenze: non solo viene abrogata la distinzione tra autorizzazioni temporanee e definitive, ma anche la validità esclusiva per Parigi o per la provincia, e la limitazione ad una sola attività: "la nuova licenza può riguardare infatti più categorie di attività, ha una durata triennale, è conseguibile e rinnovabile anche per silenzio-assenso; il suo rilascio, di competenza prefettizia, è subordinato ad una valutazione di condizioni relative solo a competenza ed esperienza professionale. Scompare la condizione di moralità, a contenuto altamente opinabile, sostituita dal diniego della licenza in caso di sentenza che comporti l'interdizione da un'attività commerciale; ed è prevista la sua revoca in caso di violazione delle disposizioni dell'ordinanza o di diritto del lavoro, della sicurezza sociale o di protezione della proprietà intellettuale e artistica"⁴¹.

Inoltre, se l'ordinanza del 1945 sottoponeva a regime autorizzatorio anche spettacoli occasionali e teatri d'essai, la legge del 1999 ha esentato tali categorie dalla richiesta di ogni atto amministrativo a patto che l'attività da realizzare non riguardi produzione o distribuzione di spettacoli, non preveda più di sei rappresentazioni annue e ne dia comunicazione al prefetto.

Similmente, gli operatori stranieri non hanno bisogno di licenza se possiedono un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di provenienza.

⁴⁰ Rispettivamente definiti dall'art. 1.112-2 del codice della proprietà intellettuale e dall'art. 1.762-1 del codice del lavoro retribuito.

⁴¹ M. Brocca, "Lo 'spettacolo dal vivo': le scelte e le difficoltà dell'esperienza francese", in *Aedon*, 2/2003. Per quanto concerne le condizioni personali e professionali per l'esercizio delle attività di spettacolo e le modalità del procedimento di autorizzazione, la legge rinvia ad un apposito Decreto del Governo, adottato il 29 giugno 2000 (Décret n. 2000-609).

Come già il “*Code Général des Collectivités Territoriales*”, la legge del '99 consente agli enti pubblici, di finanziare attività di spettacolo, anche di società private, regolandone i rapporti con una convenzione.

Un singolare provvedimento del governo francese (Décret n. 2000-1 del 4 gennaio 2000) ha introdotto, per i quattro anni successivi all'emanazione, il pagamento di un tributo sugli spettacoli pubblici da destinare al finanziamento di attività di teatro, musica, danza e varietà.

Quello delle politiche di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, dunque, è tornato ad essere un tema di stretta attualità, destinato a divenire oggetto di un dibattito nazionale e aperto alle diverse voci del settore, come effettivamente auspica il Governo.

3.0 IL MODELLO SPAGNOLO

Il franchismo ha impregnato tutta la vita sociale e culturale spagnola fino al 1975; l'attività teatrale e le arti in generale venivano controllate dal Ministero per l'informazione e il turismo ai fini propagandistici di un regime autoritario e centralizzato.

Con la caduta della dittatura, nella Costituzione del 1978, al principio dell'indivisibilità dell'unica nazione si affianca quello del decentramento, con l'istituzione di 17 Comunità autonome e tre livelli amministrativi: l'amministrazione centrale, le Comunità autonome e le corporazioni locali, divise a loro volta in Comuni e consigli generali.

I legislatori spagnoli hanno a lungo dibattuto per trovare una definizione di patrimonio culturale che non trascurasse di evidenziare l'unità del popolo e della cultura spagnoli, al di là della tendenza all'autonomia gestionale rivendicata dalle Comunità autonome in materia di arti e cultura.

Ne è risultata una definizione costituzionale di patrimonio storico-artistico e culturale spagnolo che, seppure prevede la protezione e la catalogazione dei beni, non fa, poi, alcun riferimento al contenuto giuridico di tale nozione.

Sarà poi la legge sul patrimonio storico spagnolo del 25 giugno 1985, n. 16 a soffermarsi ampiamente sulla definizione di patrimonio culturale, ricomprendendo nella categoria tutti i beni mobili e immobili di interesse artistico, storico, paleontologico, archeologico, etnografico, scientifico e tecnico.

Fin qui la definizione degli *'oggetti della tutela'*; per quanto, invece, riguarda l'identificazione delle *funzioni e competenze*, la Costituzione stabilisce che la cultura, in quanto manifestazione propria di ciascuna Comunità umana, non può essere considerata uniforme ed esclusiva e sancisce un modello che favorisce la concorrenza di competenze nel settore culturale tra Stato e Comunità autonome e municipali. Gli artt. 148 e 149 della Costituzione suddividono le rispettive

competenze⁴², ma l'ambiguità dei criteri di attribuzione ha indotto le Comunità autonome a rivendicare la cultura come competenza propria.

Ciò ha determinato, anche “dopo il varo della legge del 1985, la necessità di un intervento chiarificatore della giurisprudenza costituzionale: ne è risultato un sistema fortemente decentrato nel quale l'originaria competenza statale in tema di tutela contro esportazione illecita e spoliazione ha finito con l'essere limitata a determinate categorie di beni, e ad essere trasformata, per le altre categorie, in un'azione di tipo sussidiario, mentre le Comunità, oltre che a godere di ampia autonomia in tema di tutela del patrimonio storico, e oltre ad essere attributarie della competenza in ordine alla qualificazione dei beni culturali, hanno finito col gestire la gran parte delle istituzioni culturali, anche di titolarità statale”⁴³.

Tuttavia, le leggi di trasferimento delle competenze dall'amministrazione centrale verso le Comunità autonome, votate nel 1978, assegnavano a queste ultime un peso considerevole nella nuova architettura istituzionale.

Come già rilevato negli altri modelli analizzati, anche la legislazione culturale spagnola auspica e favorisce la collaborazione tra amministrazioni centrali e periferiche, mediante la stipulazione di accordi, l'individuazione di organismi misti, la predisposizione in collaborazione con gli enti locali.

C. Padros Reig, esperto spagnolo di diritto, ha evidenziato, in un articolo del 2002⁴⁴, quanto l'intervento pubblico in materia di cultura sia cambiato nel senso di un'estensione dei settori disciplinati, di un potenziamento della pubblica amministrazione, senza però rinunciare al ricorso a forme di collaborazione pubblico/privato.

⁴² L'amministrazione centrale deve assumere la funzione fondamentale di difesa del patrimonio storico-artistico dall'esportazione e dallo sfruttamento, nonché gestione di musei, biblioteche e archivi di titolarità statale; ha inoltre una funzione legislativa in materia di proprietà intellettuale e di regime di stampa, radio e televisione. Ad esclusione, comunque, di quanto è esplicitamente menzionato negli articoli, il settore si trova sotto la responsabilità di due amministrazioni; le comunità autonome, invece, sono competenti in materia di patrimonio monumentale, musei, biblioteche, e conservatori di musica di loro interesse. Cfr. G. Rico Ruiz, “Il regime costituzionale e legislativo del patrimonio storico, artistico e culturale spagnolo”, in AA.VV., *I beni culturali* (a cura di L. Mezzetti), Padova, 1995, pp. 289-90.

⁴³ B. Accettura, “I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali”, in *Aedon*, n. 2/2003. Cfr. anche A. Amelotti, “La gestione del bene culturale nei paesi a regionalismo forte: il sistema ‘autonomico’ spagnolo”, in G. Cofrancesco (a cura di), *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, cit., p. 123.

La legge fondamentale del regime locale fissa le competenze dei Comuni in materia di patrimonio, di attività, di impianti culturali e di occupazione del tempo libero; stabilisce, ugualmente, la possibilità che tutte le municipalità realizzino “attività complementari e atti amministrativi pubblici, in particolare quelli relativi [...] alla cultura”. *neanche*

I governi provinciali vedono la loro area di intervento ridotta ai servizi sovramunicipali e alla gestione dei rapporti di cooperazione all'interno dei differenti Comuni; ciononostante essi giocano un ruolo importante nello sviluppo dei servizi e delle istituzioni culturali.

Per completare il quadro dell'analisi, possiamo menzionare, infine, l'ampia gamma di incentivi previsti dalla legislazione statale allo scopo di favorire la protezione del patrimonio culturale: finanziamento di lavori di conservazione o arricchimento del patrimonio storico, esoneri dal pagamento di determinate imposte, deduzioni dall'imposta sul reddito e sulle società, accesso preferenziale al credito ufficiale, destinazione dell'1% del preventivo di ogni opera pubblica finanziata in tutto o in parte dallo Stato.

3.1 LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA CULTURA IN SPAGNA

La ripartizione degli aiuti pubblici alla cultura in generale e allo spettacolo dal vivo in particolare confermano la tendenza alla progressiva scomparsa dell'intervento dello Stato e il peso crescente delle collettività territoriali. Gli esigui investimenti dello Stato in campo culturale sono una conseguenza diretta delle leggi di trasferimento delle competenze della fine degli anni '70⁴⁵.

⁴⁴ C. Padros Reig, “Un nuevo model de Administracion Publica cultural”, in *Aedon*, 1/2002.

⁴⁵ Nel 2000 l'amministrazione centrale ha investito 716 milioni di Euro in attività culturali, ossia lo 0,33% del budget totale dello Stato, di cui 101,9 milioni per lo spettacolo dal vivo ripartiti come segue: 25,4 milioni per il teatro e 76,5 milioni per la musica e la danza. Nello stesso anno le Comunità autonome hanno destinato 945,4 milioni di Euro alla cultura (circa il 1,28% del loro budget totale), di cui 73,2 milioni alla musica e al teatro. Le corporazioni locali, quanto a loro, hanno consacrato alla cultura un totale di 605,85 milioni di Euro.

Le autorità locali (Province e Comuni) costituiscono, il livello amministrativo che destina la parte più importante delle risorse al sostegno dello spettacolo dal vivo. Il loro budget totale in materia di cultura è dunque tre volte superiore a quello del Ministero della cultura, e raggiunge un totale del 30% in più rispetto a quello delle Comunità autonome.

3.1.1 I PROMOTORI

➤ *Lo Stato.* Il Ministero della Cultura fu creato nel 1977, in pieno periodo di transizione democratica, con l'intento di inglobare nella nuova struttura gli organismi del precedente regime. Gli obiettivi che perseguiva erano incentrati sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio, il rinnovo degli impianti, l'aiuto alla creazione.

Anche sotto i governi successivi, comunque, l'accesso alla cultura rimane la sua priorità principale. Lo Stato diviene il primo impresario del Paese, in quanto produttore di spettacoli e gestore di sale pubbliche sull'intero territorio spagnolo. Nel 1996, con l'avvento al potere del partito popolare, il Ministero della Cultura diventa Ministero per l'Educazione, la Cultura e lo Sport, all'interno del quale viene creato un Segretariato di Stato specifico.

L'attuale Segretariato di Stato alla cultura comprende tre direzioni generali (belle arti e beni culturali; libri, archivi e biblioteche; cooperazione e Comunicazione culturale) e gestisce direttamente un certo numero di organismi autonomi tra cui l'INAEM, l'Istituto Nazionale delle Arti e del Teatro.

Esso ha tra le sue competenze promozione, protezione e diffusione di opere teatrali, musicali, coreutiche e circensi in Spagna e all'estero; ha inoltre il compito di assicurare Comunicazione e cooperazione culturale all'interno delle Comunità autonome. Opera attraverso due sottodirezioni generali (una per la danza e la musica, l'altra per il teatro) da cui dipendono le unità di gestione delle attività teatrali, musicali e culturali a carattere nazionale.

Negli ultimi vent'anni lo Stato spagnolo ha profondamente modificato la sua legislazione in materia culturale, da un lato, per lo sviluppo dei diritti culturali fondamentali stabiliti dalla Costituzione; dall'altro, per la messa in atto delle norme strutturanti il settore culturale; e infine per l'acquisizione nell'ordinamento giuridico di un buon numero di direttive europee da attuare.

Tra le norme non strettamente culturali, che possono però avere un impatto specifico sul settore, troviamo la legge sui fondamenti e gli incentivi fiscali per attività di interesse generale: il settore dello spettacolo dal vivo ne ha fatto l'oggetto di una legislazione specifica.

- **Le Comunità autonome.** Dopo l'approvazione dello statuto di autonomia, esse hanno cominciato a ricevere le competenze e le risorse dell'amministrazione centrale nonché ampie responsabilità legislative ed esecutive in campo culturale che ogni Comunità ha integrato a suo modo.

Tra il 1981 e il 1985 la maggior parte del processo di trasferimento delle competenze è stato completato; alcune Comunità si sono dotate di una "consejeria" per la cultura, altre di un segretariato autonomo.

Le Comunità autonome sono state le principali beneficiarie delle leggi di trasferimento delle competenze e delle risorse. Ognuna delle diciassette Comunità ha sviluppato una politica culturale specifica, dispone di una propria amministrazione, di un proprio modello di finanziamento, proprie istituzioni e infrastrutture culturali e degli strumenti essenziali allo sviluppo della propria identità.

- **I Comuni.** Hanno la loro propria politica di promozione teatrale che si concentra sulle differenti aree del territorio per garantire una programmazione più o meno stabile. Ogni Comune ha un Dipartimento per la Cultura. I governi provinciali, quanto a loro, hanno il compito di sostenere i Comuni mediante sovvenzioni, investimenti in infrastrutture e programmazione di spettacoli.

3.1.2 I DIFFERENTI MECCANISMI D'AIUTO E SOVVENZIONE

Investimenti in infrastrutture

Nei primi anni della democrazia le amministrazioni⁴⁶ spagnole si sono accordate sulla necessità di colmare l'importante deficit di infrastrutture culturali legato alla dittatura: questo è senza dubbio il tratto più saliente della politica di sostegno allo spettacolo dal vivo in Spagna. Sono stati costruiti nuovi teatri, dotati di equipaggiamenti quelli già esistenti e restaurate e riabilite le strutture antiche. Ma le amministrazioni non hanno investito solamente in spazi pubblici, bensì anche per rinnovare e riabilitare sale private.

Questo miglioramento massivo delle infrastrutture è stato generalmente accompagnato da altri tipi di politiche di intervento.

Aiuti diretti alla creazione e alla produzione

Pur essendo destinati a sostenere il settore pubblico, essi rappresentano comunque la condizione di sopravvivenza anche di quello indipendente.

La sottodirezione, selezionando i migliori progetti di ciascun settore per qualità e organizzazione, accorda il suo sostegno soprattutto alle produzioni proprie e alle tournée. Assegna inoltre annualmente un certo numero di premi e targhe di ringraziamento a nome del Ministero per gli artisti che maggiormente hanno contribuito allo sviluppo del settore.

I criteri di attribuzione delle sovvenzioni sono molteplici e variano da un'amministrazione all'altra. In generale, comunque, la fattibilità dei progetti è

⁴⁶ Il ruolo delle amministrazioni comunali è stato fondamentale nella politica di risoluzione della crisi delle infrastrutture teatrali, ma è la totalità delle amministrazioni ad aver largamente investito. Nel quadro del piano di riabilitazione dei teatri - condotto congiuntamente dallo Stato, le Comunità autonome e il Ministero dei Lavori pubblici e dei Trasporti che ha investito circa 30 milioni di Euro dal 1983 -, l'INAEM ha investito, nel 1991, 78 milioni di Pesetas (490.000 €). Nel caso della musica, un progetto nazionale di costruzione di vari auditorium è in corso di realizzazione dal 1983: gestita dalla sottodirezione generale della musica e della danza dell'INAEM, questa iniziativa ha permesso la costruzione di nuove sale e la riabilitazione delle antiche.

valutata in funzione della loro qualità artistica e di altri fattori più concreti come l'età delle compagnie, il budget richiesto, ecc.

Nel caso di centri di produzione pubblici, le somme accordate sono nominative e versate in maniera automatica a intervalli regolari, coprendo l'intero budget di produzione: spese di funzionamento e mantenimento delle sale, salari ai funzionari e agli artisti, cachet, tournée, ecc. Nel caso delle compagnie indipendenti, invece, l'attribuzione delle sovvenzioni avviene per progetto, mediante un pubblico appello, la cui frequenza (annuale, biennale, triennale) varia secondo le amministrazioni e il settore al quale appartengono i professionisti che presentano la domanda (danza o teatro). Gli aiuti qui sono quasi unicamente destinati a coprire i costi di mantenimento e funzionamento delle strutture (equipe amministrativa, affitto delle sale e degli uffici, contratti con gli artisti, ecc.).

Reti di diffusione

Nella maggior parte dei casi si tratta di politiche sovralocali di sostegno alla distribuzione e alla diffusione dell'offerta teatrale: i circuiti sono uno strumento privilegiato sia per assicurare una programmazione teatrale stabile nelle città piccole e medie all'interno delle Comunità autonome, sia per coordinare le politiche di programmazione e razionalizzare l'offerta.

Tali circuiti di iniziativa pubblica aiutano i teatri comunali ad ottenere contratti per produzioni degne di interesse, dinamizzando il settore privato e facilitando la distribuzione degli spettacoli.

Festival

Le fiere e i festival costituiscono due altri strumenti privilegiati della distribuzione degli spettacoli nella misura in cui essi favoriscono le produzioni delle compagnie che hanno meno possibilità di diffusione. La maggior parte di essi ha carattere locale e fa parte di una strategia caratteristica delle città piccole e medie che,

incapaci di assicurare una programmazione stabile durante tutto l'anno, concentrano l'intero budget e delle energie nell'organizzazione di un avvenimento unico. L'obiettivo è molteplice: presentare un avvenimento interessante a livello locale e al contempo capace di attirare il turismo e fare pubblicità alla città e al Comune patrocinante; istituire un punto di incontro e di scambio tra creatori, professionisti, intermediari, programmatori e pubblico specializzato.

A livello dell'amministrazione centrale è l'INAEM, in partenariato con altre istituzioni o enti, a patrocinare questi eventi, fornendo aiuto e collaborazione alla realizzazione di festival distribuiti su tutto il territorio nazionale e dedicati ai differenti aspetti dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo.

Diffusione internazionale

Le politiche di promozione e diffusione, a livello dell'amministrazione centrale, sono attuate dalla Direzione generale delle relazioni culturali internazionali. L'istituto spagnolo di cooperazione internazionale, il Cervantes, è incaricato della diffusione della cultura e della lingua ispanica all'estero. Nel caso particolare dello spettacolo dal vivo, esiste, in seno all'INAEM, un dipartimento specifico di promozione dei progetti internazionali, che dipende direttamente dalle sottodirezioni generali della danza, della musica e del teatro. Questo ufficio, creato nel 2000 a seguito della crescente domanda di finanziamenti da parte delle compagnie indipendenti, è incaricato di facilitare gli spostamenti delle truppe teatrali richiedenti, mediante l'attribuzione di fondi diretti.

Alcune collettività locali, inoltre, hanno sviluppato loro proprie reti di sostegno alla diffusione dello spettacolo dal vivo.

Formazione

La formazione è percepita come un'azione fondamentale delle politiche pubbliche. L'offerta di formazione professionale è aumentata in maniera significativa negli ultimi anni, ad opera dei singoli Comuni così come di altre istituzioni pubbliche. Anche qui esiste una rete di centri e di accademie private a svariati livelli, che contribuiscono a impiegare un gran numero di artisti durante i periodi di inattività. Esiste, a livello dell'amministrazione centrale, un centro di formazione alle tecniche dello Spettacolo, creato per assicurare la riqualificazione dei tecnici dei centri di produzione pubblici.

3.1.3 I LIMITI DELL'AZIONE PUBBLICA IN MATERIA CULTURALE

L'insieme delle politiche di sostegno condotte dalle varie collettività pubbliche fin dal periodo democratico si è risolta in un aumento qualitativo e quantitativo considerevole dell'offerta culturale, che si traduce sia nel rinnovo e nella riabilitazione delle infrastrutture esistenti; sia nell'aumento del numero di professionisti formati e di rappresentazioni; sia infine nel consolidamento di una rete di imprese private nel campo della produzione e della distribuzione.

Ciononostante, questa politica basata sull'offerta non risolve la questione delle discrepanze esistenti tra le regioni né quella del progressivo congelamento dei fondi statali, dunque non rappresenta una valida soluzione al problema della crisi in cui attualmente versa il settore dello spettacolo dal vivo in Spagna.

In primo luogo esiste un difetto di comunicazione tra i diversi livelli dell'amministrazione pubblica: attualmente non esiste un meccanismo di coordinamento a livello centrale. Ma il problema fondamentale è sicuramente ascrivibile all'assenza di una legislazione specifica: non c'è alcun testo di legge che si riferisca direttamente al settore della danza e del teatro, ma tutto passa per quello generale sulla cultura. Inoltre non sono state adottate misure fiscali che favoriscano il sostegno allo Spettacolo dal vivo da parte delle imprese e di altri attori privati, nei riguardi dei quali lo Stato sembra nutrire una certa diffidenza.

Le risorse disponibili per i nuovi progetti diminuiscono sempre più, condizionate anche dall'impiego del budget per la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture realizzata nei decenni precedenti.

Alcune amministrazioni hanno messo in atto un meccanismo di aiuto alla diffusione, ponendo però come condizione indispensabile, alle compagnie che ne fanno domanda, di dare un preciso numero di rappresentazioni. Tale condizione è complicata dalla mancanza di formazione e di conoscenza del settore da parte dei programmatori operanti in territorio spagnolo.

Infine, si devono denunciare le complicazioni burocratiche per l'ottenimento degli esigui fondi statali stanziati, che spesso induce le compagnie a rinunciare alla presentazione della domanda e finisce per penalizzare le piccole compagnie.

A parte le operazioni a carattere pubblicitario, il sostegno allo Spettacolo dal vivo spagnolo si caratterizza per una assenza quasi totale del settore privato. Infatti, aldilà dell'importante incoraggiamento alle politiche nazionali, lo Stato non si è seriamente interrogato sulle forme di cooperazione e complementarietà col settore privato e gli investimenti pubblici in alcuni campi obbediscono ancora a logiche concorrenziali con quest'ultimo, inoltre sono totalmente assenti politiche di incentivo che consentano alle imprese che investano in cultura di godere di reali agevolazioni fiscali.

La carenza di politiche culturali, di nuove fonti di finanziamento necessarie allo sviluppo culturale, e la necessità di dinamizzare il settore a breve e medio termine fanno sì che le amministrazioni possano difficilmente risparmiarsi una riflessione sull'opportunità di avviare forme di partenariato più spinte col settore privato.

4.0 IL MODELLO BRITANNICO

Tale modello rappresenta un caso a sé nel panorama europeo⁴⁷.

Sotto il profilo della nozione di patrimonio culturale, tanto per cominciare, sono posti sotto tutela solo i beni immobili e i siti archeologici catalogati dal Segretario di Stato per il patrimonio nazionale e classificati in relazione a epoca, pregio, stato di conservazione, vicinanza ad altri monumenti o siti di valore, dotazione di strumenti illustrativi o materiali esplicativi.

Manca un'esatta individuazione delle tipologie di intervento e dunque una distinzione delle funzioni afferenti il patrimonio culturale. Manca in definitiva un sistema normativo che disciplini il settore. Ciò probabilmente è coerente con l'adozione di un modello poco interventista in materia culturale.

Essi costituiscono il '*cultural heritage*', la cui protezione è direttamente connessa con gli interventi urbanistici e di pianificazione territoriale⁴⁸.

Abbiamo identificato lo Stato francese come il più interventista e accentratore; ebbene, il governo inglese si colloca proprio all'estremo opposto: qui manca, in definitiva, un sistema normativo che disciplini il settore; manca una distinzione delle *funzioni* afferenti il patrimonio culturale; impera il decentramento: M. Cammelli lo definisce "un sistema a *tutela diffusa*"⁴⁹.

In esso il ruolo dell'amministrazione centrale è ridotto al controllo sull'operato delle amministrazioni locali, e al versamento di sovvenzioni ad enti indipendenti rispetto allo Stato cui spetta poi la loro distribuzione tra gli organismi che li richiedono⁵⁰.

⁴⁷ Cfr. G. Cofrancesco, "Aspetti diacronici e sincronici nella disciplina britannica di tutela del Cultural Heritage", in G. Cofrancesco (a cura di), *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, Ist. Poligr. Stato, 1999, p. 177.

⁴⁸ L. Mezzetti (a cura di), "La tutela dei beni culturali nell'ordinamento britannico", in AA.VV., *I beni culturali, profili di diritto comparato e internazionale*, cit., p. 177.

⁴⁹ M. Cammelli, "Decentramento e outsourcing nel settore cultura: il doppio impasse", in *Diritto Pubblico*, 1/2002, cit., p. 295.

⁵⁰ Il DCMS, infatti, non elargisce sovvenzioni alla cultura direttamente, ma per il tramite dell'*Arts Council England* che è l'organismo nazionale competente in materia di distribuzione dei fondi governativi e della *National Lottery*. Cfr. più avanti.

Diverse istituzioni, sia pubbliche che private, invece, si occupano di sostenere, gestire e promuovere la cultura: “il *Department for Culture Media and Sport (DMCS)* è l’organo governativo competente in materia; il Ministero dell’Ambiente si occupa di alcuni siti storici; le autorità locali, cui spettano la maggior parte dei poteri in materia culturale⁵¹; organismi pubblici e semi-pubblici (il *National Heritage*, che costituisce la principale commissione per gli edifici storici e i monumenti), la Chiesa d’Inghilterra, soggetti privati (*Society for the Protection of Ancient Buildings, Town and Country Planning Association, Civil Trust*, ecc.). Tra di essi spicca una figura peculiare ed unica nel sistema: il *National Trust*, organismo di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e sostenuto da contributi pubblici ed erogazioni private, costituisce, in sostanza, una sorta di fondazione pubblicistica; provvede alla conservazione e tutela degli immobili che acquista o riceve sotto forma di donazioni”⁵².

Tutti gli organismi citati, poi, avendo diverse *mission*, differenti target e ambiti di intervento, attivando programmi propri e fornendo vari tipi di aiuto e sostegno, svolgono sempre anche funzioni di consulenza e assistenza a privati cittadini ed enti locali.

Le arti in Inghilterra sono finanziate mediante un’ampia varietà di risorse⁵³, che includono non solo sussidi governativi, ma anche reddito da capitale, donazioni private e sponsorizzazioni commerciali. Grazie al suo sistema economico misto, l’Inghilterra occupa un posto intermedio tra la pesante dipendenza dallo Stato – come nei Paesi europei quali, Francia e Italia – e il quasi completo affidamento sugli investimenti privati, come negli Stati Uniti.

Bisogna, comunque, mettere in evidenza l’impegno del Governo in materia di finanziamenti e incentivi alle politiche culturali, che ha significato l’aumento dei

⁵¹ Esse operano ciascuna secondo le proprie regole e procedure, differenti da un ente locale all’altro.

⁵² B. Accettura, “I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali”, in *Aedon*, n. 2/2003.

⁵³ Finanziare le arti in tal modo, secondo il DCMS può dimostrarsi altamente vantaggioso per gli artisti e le organizzazioni artistiche poiché riduce il rischio che può insorgere dall’affidarsi a un’unica fonte di finanziamento, e assicura una maggiore libertà artistica e flessibilità finanziaria.

fondi destinati alle arti e alla cultura, anche da parte della Lotteria Nazionale, e la previsione di un sistema di deduzioni per le imprese che investano nel settore⁵⁴.

Speciali opportunità finanziarie sono riservate poi a organizzazioni che attraverso le arti si rivolgono a particolari aree di politica sociale come disabilità, giustizia criminale, diversità culturali e salute.

Per i privati proprietari di beni storico-artistici, infine, oltre ad incentivi fiscali, sono previsti *standards* e *best practices* da rispettare per la preservazione degli immobili⁵⁵.

4.1 LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE ARTI NEL REGNO UNITO

Ma passiamo ad analizzare nel dettaglio le succitate forme di sovvenzionamento, gli organismi che li offrono e a quali condizioni, precisando innanzitutto che si tratta di finanziamenti alle arti e alla cultura in generale, non per discipline specifiche.

4.1.1 I PRINCIPALI PROMOTORI

4.1.1.1 Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport

Il **Dipartimento per la Cultura i Media e lo Sport (DCMS)**⁵⁶ è responsabile delle politiche governative⁵⁷ per le arti, lo sport, la Lotteria Nazionale, biblioteche, musei e gallerie, la radiodiffusione, i film, il turismo, la libertà di stampa e il gioco d'azzardo. Scopo del Dipartimento è incrementare la qualità della vita attraverso le attività culturali e sportive, nonché sostenere il turismo, le industrie creative e del

⁵⁴ R. Spazzi, "Un piccolo passo indietro nell'impegno delle aziende", in *Il Sole 24 Ore - Rapporti del 13/11/2002*, il quale evidenzia come il sistema fiscale in materia sia in Gran Bretagna piuttosto complesso; ciò vale in particolare per le sponsorizzazioni, deducibili a patto che vi sia un chiaro intento commerciale.

⁵⁵ Cfr. B. Accettura, "I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali", in *Aedon*, 2/2003.

⁵⁶ Il Dipartimento per il Patrimonio Nazionale (DNH) fu costituito nel 1992 ma divenne Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) nel 1997.

⁵⁷ Le politiche del Dipartimento vengono realizzate mediante vari corpi pubblici non-dipartimentali (NDPBs), e le amministrazioni locali e regionali.

tempo libero, al fine di massimizzare il contributo che cultura, media e sport apportano agli obiettivi sociali, educativi, economici del Governo.

Il DCMS non finanzia le arti direttamente, bensì attraverso l'**Arts Council England**⁵⁸, l'organismo nazionale responsabile per le arti e la distribuzione del denaro pubblico proveniente dal Governo e dalla National Lottery. Il DCMS, infatti, stipula con l'Arts Council un accordo di finanziamento precisando gli obiettivi da raggiungere e l'Arts Council decide come usare le risorse in modo da realizzarli, prendendo decisioni autonome che però deve essere poi in grado di motivare di fronte al Governo, al Parlamento e alla collettività.

4.1.1.2 Le autorità locali

I secondi maggiori sostenitori delle arti in Inghilterra, dopo l'Arts Council, sono le **autorità locali**⁵⁹. Esse giocano un ruolo fondamentale nel supportare le arti a livello regionale, non solo mediante il finanziamento diretto di organizzazioni ed eventi artistici, ma anche attraverso la gestione di locali che possano ospitare tali manifestazioni e promozioni di eventi d'arte.

Alcuni Dipartimenti, quali ad esempio Turismo, Educazione e Architettura, riconoscendo il valore delle arti nel loro lavoro, si procurano anche fondi addizionali o sostegni per gli artisti e le organizzazioni del settore.

Tutte le autorità locali - che, mediante i loro funzionari competenti per cose d'arte offrono anche servizi di consiglio e supporto - operano diversamente, ognuna con le sue strutture, le sue politiche, i suoi criteri e schemi di sovvenzionamento.

Local Public Service Agreements (LPSAS)

Gli LPSAs sono accordi spontanei della durata di tre anni tra il Governo e una singola autorità locale, o forme di partenariato tra i vari Distretti di un

⁵⁸ Cfr. più avanti.

⁵⁹ La spesa netta totale dell'autorità locale sulle arti (escluse le sovvenzioni specifiche) è stata £ 222,876,000 nel 2000/2001 (*Local Government Financial Statistics in England*: N. 13, Dec 2002, p. 123).

Paese. Le Autorità stabiliscono circa dodici obiettivi flessibili per il miglioramento di alcune attività. Finora più di quaranta autorità locali hanno incluso obiettivi culturali nei loro LPSAs. La maggior parte concernono librerie o attività sportive e fisiche, ma ci sono state anche proposte su arti, patrimonio e turismo. I programmi dell'LPSA implicano allocazione di risorse mediante investimenti pubblici, e cospicui finanziamenti premio a fine accordo al raggiungimento degli obiettivi.

Fondi provenienti da altri dipartimenti governativi

Attualmente sono sempre di più le iniziative di carattere sociale, che si servono del ruolo delle arti per raggiungere e coinvolgere il proprio target, come il programma "Positive Activities for Young People", che coinvolge i giovani a più alto rischio di emarginazione sociale in attività culturali e sportive durante le vacanze estive e l'orario extrascolastico. In ogni caso, il lavoro è specifico e locale, dunque il livello di fondi stanziati per le attività d'arte dipende dalle priorità che si impone il Dipartimento di riferimento.

Private Finance Initiative (PFI)

Il Private Finance Initiative è una forma di Partnership Pubblico-Privata (PPP) sorta nel 1992 per favorire l'iniziativa privata nella fornitura di pubblici servizi. Lo Stato paga i privati per fornire un servizio per un periodo prefissato (di solito circa venticinque anni) e i privati progettano, creano e finanziano quel servizio, offrendo facilitazioni alle autorità locali che possono richiedere le sovvenzioni PFI per progetti sulle arti, quali ad esempio, costruzione o ristrutturazione di teatri, gallerie, ecc. Le organizzazioni artistiche lavorano in partnership con le autorità locali per realizzare il proposito.

4.1.1.3 L'Arts Council England

L'Arts Council è un'istituzione benefica registrata, istituita mediante la Royal Charter il 1° aprile 1994, assumendo responsabilità che fino ad allora in Inghilterra

erano state dell'Arts Council di Gran Bretagna. Il 1° aprile 2002 il primitivo Arts Council e le dieci direzioni regionali indipendenti per le arti si sono riuniti per dar vita a un'unica organizzazione: l'Arts Council England, che attualmente ha nove uffici regionali e un ufficio nazionale.

I suoi principali obiettivi sono:

- Favorire la conoscenza, comprensione e pratica delle arti;
- Consigliare le organizzazioni inglesi operanti nel settore artistico;
- Cooperare con i Dipartimenti del Governo, le Autorità locali, gli Arts Council di Scozia, Galles e Irlanda del Nord e con gli altri corpi;
- Distribuire i contributi statali ricevuti dal DCSM e dalla Lotteria Nazionale;
- Favorire le forme di partenariato tra artisti e organizzazioni di settore e tra organizzatori e finanziatori.

L'Arts Council attualmente segue cinque programmi di finanziamento: alle organizzazioni⁶⁰, agli individui⁶¹, per viaggi nazionali⁶², per stabilizzazione e ripresa economica⁶³, Programma Arts Capital⁶⁴.

4.1.2 LE PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

⁶⁰ Le sovvenzioni sono destinate a progetti, ^{CD} ricerca e sviluppo e spaziano da 200 fino a 100,000 £. La maggior parte resteranno sotto i £ 30,000.

⁶¹ Le sovvenzioni per gli artisti, includono residenze ufficiali, borse di studio, progetti artistici, progetti capitali, ricerca e sviluppo. Le somme oscillano tra 200 e 30,000 £ e possono coprire attività anche triennali. ^{CLWITFKA}

⁶² Per lavori in tutti i campi delle arti svolti viaggiando nelle regioni dell'Arts Council. I fondi sono destinati sia a individui che ad organizzazioni, e si aggirano tra £ 5,000 e £ 200,000 e possono coprire attività di durata anche triennale.

⁶³ E' rivolto a organizzazioni benefiche o no profit regolarmente registrate, operanti su vasta scala da almeno 5 anni, nella fornitura di servizi artistici in Inghilterra, che abbiano un giro finanziario di almeno £ 250,000. L'intervento di stabilizzazione aiuta le organizzazioni d'arte a sviluppare e rifocalizzare il proprio lavoro, dando loro la possibilità di consolidare le proprie basi. L'intervento di ripresa economica consiste invece nello sviluppo di piani finanziari che assicurino la stabilità nelle operazioni di medio termine delle organizzazioni artistiche in difficoltà.

⁶⁴ Per sostenere importanti progetti in campo artistico: costruzioni, commissioni artistiche pubbliche, forniture, ecc. Le organizzazioni possono ottenere da £ 100,000 a £ 5 milioni.

Quella istituzionale non è l'unica fonte di finanziamento possibile e anzi molti sono gli organismi privati o misti che attuano programmi di sovvenzionamento alla cultura, che comprendano anche le arti. Analizziamoli uno per uno:

4.1.2.1 La Lotteria Nazionale

Dalla sua istituzione, nel 1994, la Lotteria Nazionale alloca fondi secondo il principio della 'supplementarietà'⁶⁵. Due sono gli organi addetti alla supervisione della distribuzione e sono indipendenti l'uno dall'altro: il DCSM e la Commissione per la Lotteria Nazionale. I distributori, invece, sono svariati e possono destinare alle arti una parte o la totalità dei fondi che ricevono dalla Lotteria Nazionale in completa autonomia dal Governo, ma sempre attenendosi a uno schema direttivo fornito dal DCSM. Essi sono: gli Arts Council del Regno Unito, l'Heritage Lottery Fund (HLF), il Fondo Comunitario, il Fondo per le Nuove Opportunità (NOF) e il NESTA.

Vediamoli nel dettaglio:

- L'*Arts Council*, come già illustrato, ha cinque programmi di finanziamento: per individui, organizzazioni, viaggi nazionali, stabilizzazione e ripresa economica, e il Programma Arts Capital. Solo i sovvenzionamenti ai singoli individui provengono dallo Stato; i restanti programmi sono sostenuti, invece, con i fondi della Lotteria.
- L'Heritage Lottery Fund (*HLF*) supporta il patrimonio, procurando sia fondi per interventi su costruzioni storiche, musei e archivi, sia per la preservazione del patrimonio naturalistico, sia fondi per attività di breve durata.

Sostiene progetti relativi alle arti quando essi favoriscano l'accesso al patrimonio, la comprensione e la partecipazione agli eventi artistici, come

⁶⁵ Ciò significa che i distributori non devono dare garanzie che, mediante quei fondi, si potrebbe sovvenzionare un servizio regolamentare o sostituire un finanziamento statutario.

nel caso di progetti relativi ad *arti di spettacolo*, arti visuali o media; progetti di intervento su strutture di importanza o interesse storico-artistico, quali *teatri, sale da concerto*, cinema; creazione di nuovi programmi grafici applicati ad edifici, siti storici od altri oggetti artistici al fine di migliorarne la fruizione e comprensione da parte del pubblico; progetti sostenuti dalla Commissione per le arti e i mestieri che promuovano la conoscenza di un edificio, una collezione o un sito storico o ne migliorino la percezione per i visitatori; *progetti di spettacolo* che implicino il coinvolgimento della Comunità o la riscoperta di una tradizione, un linguaggio, uno spartito musicale, ecc.

L'HLF ha svariati programmi standard e iniziative mirate a sostenere il patrimonio: "Your Heritage"⁶⁶, "Heritage Grants"⁶⁷, "Local Heritage Initiative"⁶⁸, "Young Roots"⁶⁹.

- Il National Lottery Charities Board (*NLCB*) è un altro distributore del denaro della Lotteria che si adopera per il miglioramento della qualità della vita della Comunità in cui opera e sostiene gruppi caritativi, volontari e Comunitari e agenzie del Regno Unito operanti all'estero mediante il Fondo Comunitario. Esso ha cinque programmi⁷⁰, che non si propongono prioritariamente di sostenere progetti nel settore artistico; tuttavia se essi costituiscono veicolo di miglioramento nella vita dei destinatari dei progetti, il NLCB può decidere di finanziarli.

⁶⁶ Riconosce tra 5,000 e 50,000 £ a progetti che salvaguardino il patrimonio o ne migliorino il godimento da parte del pubblico.

⁶⁷ Offre contributi di £ 50,000 o più alle organizzazioni che promuovano attività connesse con il patrimonio, per migliorarne la conoscenza e incrementare gli accessi.

⁶⁸ Sostiene, mediante la *Countryside Agency*, un'ampia gamma di progetti con contributi tra i 3,000 e i 25,000 £, allo scopo di aiutare i gruppi locali a salvaguardare le loro tradizioni e culture e a prendersi cura delle bellezze naturali della loro Regione.

⁶⁹ Promuove il coinvolgimento dei giovani dai 13 ai 20 anni nella protezione e promozione del patrimonio. Concede contributi tra 5,000 e 25,000 £.

⁷⁰ Finanziamenti di largo importo: per progetti da 60,000 a 250,000 £; finanziamenti di importo medio: per progetti da 500 fino a 60,000 £ (30,000 £ se si tratta di progetti per la realizzazione di lavori strutturali); finanziamenti strategici: per progetti di cui beneficino persone che risiedono nel Regno Unito; finanziamenti alla ricerca: sostiene gruppi volontari e caritativi col proposito di finanziare ricerche nelle aree della salute e delle politiche sociali; finanziamenti Internazionali: per progetti che privilegino persone svantaggiate straniere.

- Il New Opportunity Fund (*NOF*) fu istituito nel 1998. Gran parte del suo lavoro è focalizzato sulla realizzazione dell'integrazione sociale e sul miglioramento della qualità della vita⁷¹. Sebbene l'arte non sia una delle principali aree di finanziamento del NOF, anch'esso, come il NLCB, può decidere di destinare una parte dei sostegni a progetti riguardanti l'educazione, la salute e l'ambiente che si servano delle attività d'arte per il raggiungimento dei propri obiettivi.
- Il *NESTA*, il sussidio nazionale per la Scienza, la Tecnologia e le Arti, fu istituito mediante atto parlamentare nel luglio 1998. Esso differisce dagli altri fondi di sovvenzionamento, in quanto non viene alimentato con rate fisse provenienti dalla Lotteria Nazionale, ma fa uso di un fondo di sussidio originariamente stabilito dalla Lotteria stessa.

Gli obiettivi del NESTA, come definito dall'atto parlamentare sono: aiutare individui o gruppi di individui di talento nei campi della scienza, della tecnologia e delle arti a raggiungere il loro potenziale; aiutare persone a trasformare invenzioni o idee nei campi della scienza, della tecnologia e delle arti in prodotti o servizi che possano effettivamente essere utilizzati e i cui diritti possano essere adeguatamente protetti; contribuire alla pubblica conoscenza e apprezzamento della scienza, della tecnologia e delle arti.

⁷¹ Tra i programmi NOF per attività artistiche troviamo:

- *L'Healthy Living Centres (HLCs)*, che ha stanziato £ 300 milioni per creare una rete nazionale di HLCs che promuova la salute e il generale benessere. Alcuni di questi Centri includono attività artistiche.
- *L'Out of Schools Hours Learning Grant Programme*, il programma di finanziamento per l'apprendimento nelle ore extra-scolastiche, che ha introdotto nella metà degli istituti superiori e scuole speciali e in un quarto delle scuole elementari del Regno Unito attività che includono musica, teatro e attività artistiche.
- *L'Activities for Young People Award Programme*, il programma di sostegno delle attività giovanili, che sostiene attività, anche artistiche, rivolte a giovani che, lasciata la scuola, rischiano di perdere qualsiasi opportunità di formazione e impiego. I programmi vengono svolti dalle organizzazioni che si occupano delle attività estive nelle 47 aree *Connexions*, ossia quelle in cui è attivo il servizio di supporto ai ragazzi dai 13 ai 19 anni.

I sostegni per i programmi citati vengono suddivisi, nell'ambito del Regno Unito, sulla base della popolazione e del grado di disagio delle aree considerate; ma è il Governo a fornire al NOF le direttive politiche da seguire nell'utilizzo dei fondi per il raggiungimento di precisi obiettivi.

I programmi di finanziamento spaziano in vari campi: dall'intrattenimento⁷² all'educazione⁷³, all'invenzione e innovazione⁷⁴.

Awards for all England

Awards for All è un programma congiunto di distribuzione fondi condotto in partnership con l'Arts Council England, il Fondo Comunitario, il Fondo della Lotteria a favore del patrimonio, il Fondo per le Nuove Opportunità, e Sport England. Esso si rivolge alle Comunità locali e sovvenziona progetti che favoriscano la partecipazione ad attività connesse alle arti, allo sport e al patrimonio, così come progetti che promuovano l'educazione, lo sviluppo e la salute.

Possono accedere ai finanziamenti gruppi no profit, consigli parrocchiali o cittadini, scuole o corpi sanitari con attività correlate allo sport, alle arti, allo sviluppo, al patrimonio, all'educazione o alla salute, a patto di poter utilizzare i fondi entro un anno.

4.1.2.2 Le sponsorizzazioni

⁷² Si rivolge a persone di talento che abbiano raggiunto il più alto livello nei settori della scienza, della tecnologia o delle arti, offrendo loro tempo, spazio, risorse e sostegno per sviluppare nuove idee, perseguire risultati creativi, fare scoperte ed esperimenti innovativi.

Il premio è quantificabile tra 3,000 e 75,000 £ e può anche essere erogato per tre anni consecutivi. L'ammissione al programma avviene per nomina da parte del NESTA: i potenziali concorrenti, infatti, vengono portati all'attenzione del NESTA per diverse vie.

⁷³ Sostiene idee inventive e progetti pilota nell'ambito dell'insegnamento o dello sviluppo professionale, a patto che rispondano a un reale bisogno formativo. Esso ambisce a incoraggiare le abilità creative e la comprensione della scienza, della tecnologia e delle arti.

E' il NESTA stesso a incoraggiare e commissionare progetti. La Commissione per l'Educazione considera circa cinquanta idee l'anno e solo quindici di esse sono poi trasformate in proposte a tutti gli effetti. Le proposte sono valutate indipendentemente ed esternamente e poi tornano alla Commissione per l'approvazione.

⁷⁴ Aiuta le persone di talento a trasformare idee originali, nel campo della scienza, della tecnologia e delle arti, in prodotti o servizi con un potenziale commerciale, culturale e sociale. Il NESTA investe in circa 50-100 idee l'anno, quando esse sono ancora allo stadio iniziale, cioè prima che si abbia la certezza che funzionino, e aiuta il creatore a svilupparle fino ad attrarre investimenti. Per farlo prende una percentuale, che però reinveste nello sviluppo di nuove idee. Il suo supporto, dunque, non è solo finanziario: il NESTA mette a disposizione degli individui che sovvenziona il prezioso supporto professionale di vari periti ed esperti nei campi di sua competenza.

Le sponsorizzazioni sono uno dei modi in cui le società commerciali danno supporto finanziario alle organizzazioni artistiche e consistono in fornitura di denaro, beni e servizi a scopo promozionale del nome o delle attività dell'azienda finanziatrice⁷⁵.

Il mercato degli investimenti nelle arti si è dimostrato abbastanza elastico ed è progressivamente cresciuto nel Regno Unito. L'investimento totale nelle arti attualmente si aggira sui £ 111 milioni⁷⁶.

4.1.2.3 L'Arts and Business

L'Arts and Business è un'organizzazione caritativa a carattere nazionale sovvenzionata dall'Arts Council England, che trae vantaggio economico e da sponsorizzazioni, nonché da attività formative ed editoriali svolte dai suoi funzionari e lavora per favorire partnership tra membri di società d'affari e organizzazioni d'arte (o, talvolta, singoli artisti).

Esempio di ciò è il programma di investimento *New Partners*, con cui l'Arts and Business si occupa non tanto di trovare partner in affari, ma piuttosto di offrire servizi che aiutino l'incontro tra società commerciali e organizzazioni artistiche ovvero facilitino la ricerca di sponsor.

Tra i partner possono essere inclusi: organizzazioni artistiche, singoli artisti, musei, autorità locali, gruppi amatoriali, compagnie benefiche o no-profit operanti nel campo delle arti. L'apporto dei partner può essere finanziario o in natura, ma in ogni caso essi devono dimostrare in che modo il contributo dell'Arts and Business servirà ad approfondire i loro rapporti.

L'Arts and Business investe una somma compresa tra 500 e 50,000 £, comunque mai superiore a quella investita dal business partner⁷⁷; le imprese invece devono investire nel progetto almeno £ 1,000.

⁷⁵ Sebbene la sponsorizzazione possa dimostrarsi vantaggiosa per un'organizzazione artistica, non è una scelta semplice, in quanto il processo di approccio alle società e la condivisione di proposte possono richiedere un considerevole dispendio di risorse e tempo.

⁷⁶ Arts and Business, 2002.

L'Arts and Business offre alle organizzazioni e alle imprese una serie di altri importanti servizi e banche dati che forniscono consulenze, opportunità d'impiego, informazioni sulle sponsorizzazioni, ecc. (*Skills Bank*⁷⁸, *Board Bank*⁷⁹, *Mentoring Programme*⁸⁰, *Arts@Work*⁸¹, *Information Unit*⁸², *Development Forum*⁸³).

4.1.2.4 Consorzi e Fondazioni

Consorzi e fondazioni del Regno Unito destinano circa £ 2 miliardi l'anno al sostegno di iniziative benefiche: circa il 70% di essi investe nella sanità e nel sociale; l'altro 30% nelle arti e nell'intrattenimento, favorendo comunque sempre le categorie più trascurate dagli interventi statali - come individui svantaggiati e gruppi di minoranza - e i progetti straordinari - come le ricerche su nuovi metodi di risoluzione dei principali problemi sociali -.

Consorzi e fondazioni sono regolati dalle stesse leggi applicabili agli organismi caritativi del Regno Unito e devono essere registrati presso la Charity Commission. Dal 1996, inoltre, essi hanno anche l'obbligo di rendicontare la loro attività alla collettività rendendo pubblico il bilancio e la relazione annuale con il dettaglio dei finanziamenti.

Ecco alcuni esempi significativi di organismi operanti nel Regno Unito con la descrizione delle attività che svolgono:

⁷⁷ Tra i partner possono essere inclusi: organizzazioni artistiche, singoli artisti, musei, autorità locali, gruppi amatoriali, compagnie benefiche o no-profit operanti nel campo delle arti. L'apporto dei partner può essere finanziario o in natura, ma in ogni caso essi devono dimostrare in che modo il contributo dell'Arts and Business servirà ad approfondire i loro rapporti.

⁷⁸ Servizio che mette gratuitamente a disposizione delle organizzazioni artistiche consulenti d'affari.

⁷⁹ Servizio che mette a disposizione dei richiedenti una lista di potenziali membri direttivi scelti tra le imprese.

⁸⁰ Guida alla gestione per manager artistici.

⁸¹ Gamma di progetti che implicano lo svolgimento di parte del lavoro presso l'azienda richiedente, prestazioni volontarie dello staff aziendale, programmi di formazione in campo artistico.

⁸² Unità che diffonde ricerche, informazioni e dati sulle arti e il mercato entro e oltre i confini del Regno Unito.

⁸³ Servizio che mette a disposizione degli utenti un gruppo di professionisti e manager del settore per lo sviluppo delle arti che favorisce le opportunità di dibattito e la creazione di reti.

- La *Jerwood Charitable Foundation*⁸⁴ presta fondi e sponsorizza soprattutto progetti nel campo dell'educazione e delle arti visuali e di *spettacolo*, e ha un particolare interesse nel sostenere giovani talenti di questi settori in stadi critici della loro carriera⁸⁵.

La Fondazione avalla e sostiene pure un certo numero di premi e riconoscimenti per i soggetti più meritevoli operanti nell'ambito artistico (pittori, direttori, cantanti, commediografi e coreografi).

Esso lavora in partnership con un certo numero di rispettabili istituzioni nazionali ed è anche associata con le principali strutture fondate dalla Jerwood Foundation⁸⁶.

Lo Jerwood Space, in particolare, offre a giovani compagnie di teatro e danza un luogo per sviluppare e provare e i propri lavori: almeno 200 compagnie l'anno sfruttano tale possibilità affittando gli spazi a rate assai agevolate.

- La *Paul Hamlyn Foundation*⁸⁷ ha tre aree prioritarie di finanziamento: le arti e l'educazione nel Regno Unito, e progetti concentrati in India. Le sovvenzioni, destinate solo a istituti benefici, si aggirano tra 5,000 e oltre 100,000 £ per iniziative d'arte che privilegino zone del Regno Unito in cui le opportunità di conoscenza e godimento delle arti, soprattutto da parte dei giovani, siano scarse ovvero progetti di inserimento sociale di giovani a rischio anche mediante attività artistiche.
- La *Esmee Fairbairn Foundation* sovvenziona organizzazioni⁸⁸ che si adoperino per il miglioramento della qualità di vita della collettività, per il

⁸⁴ Registrata nel 1999 tra gli organismi caritativi, è stata fondata e sostenuta dalla Jerwood Foundation, una fondazione privata fondata nel 1977 da John Jerwood.

⁸⁵ Talvolta si occupa anche di progetti di conservazione del patrimonio o di ricerca e sviluppo nei settori medico, scientifico e ingegneristico. Tale Fondazione fa donazioni su base straordinaria, che variano tra 10,000 e 50,000 £, a favore di organizzazioni a carattere nazionale (od operanti in Nepal), che necessitino di sovvenzionare un particolare schema o progetto.

⁸⁶ Jerwood Space, Jerwood Theatre presso il Royal Court Theatre, Galleria Jerwood, Museo di Storia Naturale e Parco Scultura Jerwood presso la Witley Court nel Worchestershire.

⁸⁷ E' stata fondata nel 1987, grazie a una donazione di £ 50 milioni da parte del fondatore stesso.

⁸⁸ La Fondazione assiste solo istituti caritativi regolarmente registrati o gruppi benefici le cui proposte rispettino le priorità della Fondazione e presentino concreti benefici per il Regno Unito. In genere prende in

presente e per il futuro. Concede finanziamenti in quattro aree: arti e patrimonio, sviluppo sociale, educazione, ambiente.

L'Arts Programme, il programma di finanziamento specificamente rivolto alle arti, è fondato soprattutto sulla qualità e l'eccellenza artistica, privilegia, cioè, la professionalizzazione nel settore artistico e l'accrescimento del patrimonio e dei suoi fruitori.

- Fondata nel 2000, la *Clore Duffield Foundation* è il risultato della fusione tra la Clore Foundation e la Vivien Duffield Foundation. Finanzia solo istituti benefici nazionali regolarmente registrati, con la sola eccezione di musei e gallerie gestite da autorità locali. Sostiene l'arte, l'educazione, l'accesso alle arti e ai musei, la salute e il benessere sociale. Ha quattro programmi: Main Grants Scheme⁸⁹, Small Grants⁹⁰, Artworks⁹¹, The Clore Cultural Leadership Programme⁹².
- La *Calouste Gulbenkian Foundation* ha la sua sede centrale a Lisbona e una succursale a Londra. Quest'ultima sostiene⁹³ attività pionieristiche nel campo delle arti, dell'educazione, del benessere sociale sviluppate nel Regno Unito e nella Repubblica irlandese e favorisce le relazioni culturali anglo-portoghesi. I suoi programmi cambiano annualmente e sono: l'*Arts Programme*⁹⁴, l'*Education Programme*⁹⁵, l'*Anglo-Portuguese Cultural Relations Programme*⁹⁶.

considerazione lavori che difficilmente trovano finanziatori, magari perché troppo rischiosi, o perché richiedono investimenti troppo consistenti o forme d'aiuto inusuali, come i prestiti.

⁸⁹ Copre tutte le sue aree d'interesse e stanziamenti tra i £ 10,000 e 2,5 milioni.

⁹⁰ Sovvenziona musei non nazionali e gallerie con finanziamenti tra i 2,000 e i 20,000 £.

⁹¹ Un programma costituito per ispirare l'educazione nel campo dell'arte e del design.

⁹² Recentissima iniziativa formativa che si propone di aumentare la leadership delle organizzazioni culturali nel Regno Unito.

⁹³ I fondi sono diretti solamente a istituti benefici, che poi possono eventualmente provvedere a distribuirli.

⁹⁴ E' diretto principalmente a organizzazioni artistiche professionali o artisti professionisti che lavorino in gruppo, ma non supporta attività riguardanti l'educazione tradizionale. Il suo scopo principale è sostenere ricerche sperimentali e sviluppare attività mediante le arti.

⁹⁵ Ha attualmente un'unica priorità: sostenere le arti in Unità di riferimento per gli allievi e Unità intrascolastiche di supporto all'apprendimento.

⁹⁶ Promuove tutti gli aspetti della cultura portoghese contemporanea nell'UK e nella Repubblica d'Irlanda.

4.1.2.5 Organismi Internazionali

- **IIC** (*International Intelligence on Culture*): procura una gamma di informazioni, ricerca, consulenza, e servizi di formazione su questioni internazionali. E' attualmente incaricato dall'Arts Council England di informare sui finanziamenti internazionali al settore delle arti.
- **EUCLID** procura informazioni internazionali e servizi di consulenza per i settori delle arti, della cultura e del patrimonio. I suoi servizi includono attuazione di workshop e seminari, produrre file sulle opportunità di finanziamento e una newsletter mensile gratuita con gli aggiornamenti in materia.
- Il **British Council** è l'organismo internazionale del Regno Unito competente per le relazioni culturali internazionali e la formazione. Ha uffici sparsi in 218 città e in 109 Paesi del mondo. Riceve dall'Ufficio per gli stranieri e le federazioni un finanziamento annuo, nonché contributi da dipartimenti e agenzie di Governo, corpi internazionali, e dal settore privato e infine dai suoi servizi (project management e formazione).

Il lavoro del British Council nelle arti in un particolare Paese ~~e nelle sue regioni~~ è legato ai suoi scopi e obiettivi in quei particolari Paesi e regioni. Il British Council non è in genere un organismo finanziatore, tuttavia molte sono le domande internazionali per progetti concernenti le arti che ricevono contributi da esso.

- La Fondazione Culturale Europea (**ECF**) è un'organizzazione no profit indipendente che promuove attività culturali, sociali ed educative in un'ottica multinazionale ed europea. Il suo programma è modellato sulle sue priorità tematiche, che in genere si preoccupano di stimolare la partecipazione sociale attraverso le arti, incoraggiare il dialogo interculturale, rafforzare il settore culturale.

L'ECF accorda due tipi di finanziamento: Action Grants, per lavori pratici, e Information Grants per ricerche, le cui scoperte possano poi essere diffuse⁹⁷.

⁹⁷ Sovvenziona inoltre lavori paneuropei e procurando anche finanziamenti per viaggi individuali di artisti e manager culturali impegnati in Paesi europei che non siano rientrati nella prima ondata di stati membri dell'UE.

Le sovvenzioni dell'ECF in genere si aggirano tra i 5.000 e i 30.000 €, ma non coprono mai i costi fissi o l'intero budget di un progetto.

III. IL PANORAMA CULTURALE EUROPEO

1.0 IL MODELLO COMUNITARIO

L'analisi dei casi nazionali su esposti e la constatazione della loro appartenenza a un'unica e più ampia realtà, quella europea, suggeriscono di estendere l'analisi e il confronto all'ordinamento europeo, nell'intento di definire il concetto di identità culturale, e di verificare se una gestione sovranazionale del patrimonio e delle attività culturali potrebbe dimostrarsi vantaggiosa.

La questione è se le politiche culturali della Comunità trovino un fondamento o un ostacolo nel rispetto delle prassi e procedure vigenti negli Stati membri, ossia: è l'identificazione di un patrimonio culturale europeo a dover richiedere l'adeguamento delle discipline nazionali, oppure, concorrendo il settore culturale a formare l'identità nazionale, l'esclusiva nelle azioni di tutela in materia culturale è riservata agli Stati membri?

Il primo passo per rispondere a tali interrogativi è, ancora una volta, stabilire cosa possa rientrare nella nozione di patrimonio culturale europeo e in che rapporto essa si pone rispetto a quella di patrimonio culturale nazionale. In secondo luogo sarà utile verificare quali siano i principali ostacoli al raggiungimento di una nozione europea di patrimonio culturale - anche considerando che la disciplina europea ha armonizzato, ma non eliminato, le profonde differenze esistenti tra i modelli adottati dai singoli Stati membri - e se l'adozione di una definizione di beni e attività culturali di importanza comunitaria possa risultare in tal senso vantaggiosa.

“Tale necessità è stata avvertita in occasione dell'elaborazione di una disciplina comunitaria [...] che consentisse di conciliare [...] la libera circolazione delle merci, con la protezione dei patrimoni culturali nazionali. Così tanto il Regolamento Comunitario 3911/92, in tema di esportazione di beni culturali che la Direttiva

93/7/CEE, contengono due definizioni, peraltro solo parzialmente coincidenti, di beni culturali a rilevanza comunitaria”⁹⁸.

La definizione del contenuto giuridico della nozione di patrimonio culturale europeo non è di facile risoluzione: il timore di perdere la propria identità nazionale fa sì che gli Stati rifiutino l’integrazione culturale cui tale nozione condurrebbe per affermare la loro propria sovranità.

Forse, dunque, l’attuale politica di coordinamento e sostegno delle politiche culturali statali piuttosto che la realizzazione di un sistema uniforme in ambito comunitario⁹⁹ è effettivamente la più produttiva – anche considerando che tale esigenza va acquisendo sempre più senso e importanza proprio in previsione dell’allargamento della Comunità.

La realizzazione di un sistema culturale integrato è possibile a condizione che tale finalità soddisfi l’interesse politico di tutti gli attori UE; tuttavia, porre l’accento sugli aspetti comuni dei vari ordinamenti culturali nazionali e sulla diffusione delle *best practices*¹⁰⁰ può rappresentare una valida alternativa.

Da segnalare, in tal senso, la promozione, da parte del Consiglio, di politiche di conservazione volte a realizzare interventi “condivisi da tutti gli Stati membri, che superino la grande frammentazione metodologica fra i diversi campi della cultura” e che siano finalizzati alla “digitalizzazione dei programmi di contenuto culturale e alla interoperatività dei relativi sistemi onde tutelare, salvaguardare, e far conoscere il patrimonio culturale europeo e la diversità culturale europea”¹⁰¹.

Cultura 2000 rientra nell’ambito dei fondi transnazionali dell’UE, ossia quelli destinati a programmi che coinvolgano partner di svariate nazionalità, e ha lo scopo di incoraggiare la cooperazione e la partecipazione degli Stati membri, in

⁹⁸ B. Accettura, “I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali”, in *Aedon*, n. 2/2003.

⁹⁹ Cfr. J. Scott., D.M. Trubek, “Mind the gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union”, in *European Law Journal*, 8/2002, 1 ss.; M. Telò, “Convergenza europea e diversità nazionali”, in *Il Mulino*, 3/2002, 439 ss.

¹⁰⁰ Cfr. S. Cattaneo, “Cultura e patrimonio culturale” in G. Santaniello (diretto da), *Trattato di Diritto Amministrativo*, vol. XXXIII, A. Catelani, S. Cattaneo, *I beni e le attività culturali*, cit., p. 30-31, il quale, analizzando l’azione Comunitaria in materia culturale, evidenzia come, con riferimento al compito di evidenziare il “retaggio comune”, mai si potrà parlare di “un tentativo di identificare e di tutelare una cultura europea”; detto compito “può dunque considerarsi funzionale solo a un risultato di confronto e di Comunicazione tra le culture dei diversi popoli europei”.

particolare supportando le creazioni artistiche e preservando il patrimonio di interesse comune.

I progetti, per essere finanziati, devono essere rivolti ai cittadini, alle nuove tecnologie e a favorire la creatività¹⁰². Ognuno dei partner transnazionali deve garantire di avere personalità giuridica e lavorare nel settore culturale, apportare un significativo contributo alla stesura e implementazione del progetto, nonché al budget del progetto (almeno il 5%), ed essere in grado di portarlo a termine nei tempi e nei modi stabiliti.

2.0 PROSPETTIVE EUROPEE PER LE ARTI E LA CULTURA

L'analisi che si è condotta a più livelli - da quello comunitario a quello internazionale, al nazionale, fino a giungere al livello locale - evidenzia un'unica soluzione e condizione imprescindibile per il funzionamento del sistema culturale: l'apertura al mercato, il finanziamento alle imprese, gli incentivi fiscali per i privati. A livello nazionale c'è ancora molto fare; a livello comunitario le istituzioni si stanno dirigendo in tal senso, sia promuovendo forme di partenariato istituzionale, sia mediante il finanziamento dei progetti culturali di soggetti privati attraverso programmi comunitari¹⁰³, sia introducendo agevolazioni fiscali per le imprese culturali¹⁰⁴, sia, infine, conformando la disciplina alle regole della concorrenza.

¹⁰¹ Risoluzione del consiglio dell'Unione 23/05/2002.

¹⁰² Ci sono due categorie principali di progetti: Progetti di Cooperazione Annuale e Progetti di Cooperazione Pluriennali. I primi richiedono co-organizzatori di almeno tre Paesi eleggibili, i secondi, di almeno cinque; nel primo caso la Commissione Europea stanziava da 50 a 150.000 €, in ogni caso non più del 50% del budget dell'intero progetto; nel secondo caso dalla Commissione viene stanziato non più del 60% del budget e al massimo 300.000 € per anno.

¹⁰³ Cfr. F.M. Lazzaro, "I finanziamenti Comunitari alle attività culturali", in *Aedon*, 3/2002; si pensi inoltre all'erogazione di prestiti in relazione a progetti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico da parte della Bei.

¹⁰⁴ Cfr. F. Francioni, "Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale", in F. Francioni, A. Del Vecchio, P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 18-9.

“A ciò si aggiunga che gli inviti, contenuti nei bandi Comunitari e rivolti agli operatori privati per la presentazione di proposte nel quadro dei programmi di finanziamento culturale, propongono l’elaborazione di progetti che fungano poi da modelli e buone pratiche di gestione dei beni culturali”¹⁰⁵.

In conclusione, quella dell’apertura al mercato sembra la sola direzione possibile per la realizzazione di un sistema europeo di gestione di arti e cultura. Va in tal senso il testo finale del “Progetto di Trattato costituzionale per l’Europa”¹⁰⁶, che sancisce definitivamente il principio del rispetto della “diversità culturale”¹⁰⁷, pur ribadendo l’afferenza del settore culturale al nucleo dell’identità nazionale e, quindi, riservando alla Comunità soltanto “azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento”¹⁰⁸ da parte della Comunità stessa; si esclude, così, ogni misura di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri¹⁰⁹.

¹⁰⁵ B. Accettura, “I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali”, in *Aedon*, n. 2/2003.

¹⁰⁶ Adottato col pieno consenso della Convenzione europea il 13 giugno e il 10 luglio 2003 e trasmesso al Presidente del Consiglio Europeo il 18 luglio successivo. Cfr. le pagine di approfondimento sul “Progetto di Trattato costituzionale” in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it> e <http://www.europa.eu.int>.

¹⁰⁷ Art. 22 Carta dei Diritti fondamentali, incorporata nella seconda parte del Trattato.

¹⁰⁸ Art. 16 del testo finale del progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.

¹⁰⁹ Detta esclusione, peraltro, appare rafforzata dalla disposizione di cui al comma 3 del successivo articolo 17 la quale esclude la possibilità che l’applicazione del primo comma del medesimo articolo (che introduce una “clausola di flessibilità” per il caso in cui un’azione dell’Unione dovesse apparire necessaria senza che la Costituzione abbia previsto i relativi poteri) possa finire con il “comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude”.

Bibliografia

- AA.VV., *I beni culturali* (a cura di L. Mezzetti), Padova, 1995.
- AGIS - ETI, 2: *Fonti statuali della legislazione regionale, leggi regionali in materia di spettacolo*, ed. GEA, 2000.
- G. Albenzio – F. Bottone - M. Ruggeri, *Musica in Europa: Statuti, contratti e regolamenti dei teatri e delle orchestre europee*, Milano, 1993.
- F. Benhamou, *L'economia della cultura*, Bologna, 2001.
- A. Bentoglio, *L'attività teatrale e musicale in Italia: aspetti istituzionali, organizzativi ed economici*, Roma, 2003.
- L. Bobbio, *Le politiche dei beni culturali in Europa*, Bologna, 1992.
- C. Bodo (a cura di), *Rapporto sull'economia della cultura in Italia, 1980-1990*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1994.
- G. Brosio – W. Santagata, *Rapporto sull'economia delle arti e dello Spettacolo*, Torino, 1992.
- G. Brunetti (a cura di), *I teatri lirici. Da enti pubblici a fondazioni private*, Milano, 2000.
- A. Catelani, S. Cattaneo, *I beni e le attività culturali*, Padova, 2002.
- CECS, *Cinema e Circo in Italia*, ed. CECS, 1992.
- Chen B, *Understanding Economics*, Little Brown & Co., Boston Mass, 1974.
- G. Cofrancesco (a cura di), *I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale*, Ist. Poligr. Stato, 1999.
- D. Del Prete, *Lo Stato della Danza*, Roma, 1997.
- Fondazione Rosselli, *Il pubblico del teatro in Italia. Un'analisi del mercato*, Roma, 2002.
- F. Francioni, A. Del Vecchio, P. De Caterini (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000.

- M. Gallina (a cura di), *Organizzare teatro: produzione, distribuzione, gestione nel sistema italiano*, Milano, 2003.
- A. Gilleri, *Il diritto nello spettacolo, il rapporto di lavoro artistico, gli enti lirico-sinfonici*, Napoli, 1984.
- S. Italia, *I beni culturali in Italia e in Europa*, Udine, 1999.
- D. Leroy (a cura di), *Le patrimoine européen revisité*, L'Harmattan, Paris, 1995.
- M. Ruggieri, *Nascita della legge 800, I e II. I lavori parlamentari (1963-1967)*, ed. CIDIM, 1998.
- Throsby e Whitters, *The Economics of Performing Arts*, Edward Arnold Publisher Ltd., London, 1979.
- L. Trezzini – A. Curtolo – M. Ruggieri, *Oltre le quinte II. Idee, cultura, organizzazione delle attività musicali in Italia*, Roma, 1998.
- M. Trimarchi, *Le fondazioni musicali tra Stato e mercato*, in G. Iudica (a cura di), *Fondazioni ed enti lirici*, Cedam, Padova, 1998.
- R. Veiga, *La danza verso il 2000*, Napoli - Milano, 1992.
- *Guide to Arts Funding in England*, Department for Culture Media and Sport, lug. 2003.
- *Indice sistematico delle Leggi dello Stato e aggiornamenti*.
- *La Musica in Italia – Rapporto ISTAT*, ed. Il Mulino, 1999.
- *Lo spettacolo: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato* - Raccolta delle norme legislative emanate dalle Regioni e dallo Stato in materia di spettacolo, AGIS e ETI, (Biblioteca Teatrale Alfonso Spadoni), Firenze, 2001.
- *Relazione sulla utilizzazione nell'anno 2002 del Fondo Unico per lo Spettacolo*, Ministero per i beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Osservatorio dello Spettacolo.
- B. Accettura, “ I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali”, in *Aedon*, n. 2/2003.

- Barbati, “Decentramento e beni culturali tra tutela e valorizzazione”, in *Le istituzioni del federalismo*, 2/1997.
- M. Brocca, “Lo ‘spettacolo dal vivo’: le scelte e le difficoltà dell’esperienza francese”, in *Aedon*, 2/2003.
- L. Bobbio, “Il decentramento della politica dei beni culturali”, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2/1997, 291 ss.
- M. Cammelli, “Decentramento e outsourcing nel settore della cultura: il doppio impasse”, in *Diritto Pubblico*, I/2002.
- Chierchi, “I mecenati spendono meno in cultura”, in *Il Sole-24 Ore* del 7/03/2003.
- M. P. Chiti, “Beni culturali”, in *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, diretto da M. P. Chiti e G. Greco, Milano, 1997.
- De Witte, “The cultural dimension of Community Law”, in *Academy of Eur. Law*, Collected Courses of the Academy of Eur. Law, vol. IV, Book 1, 1993.
- S. Foà, “Commento al regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione statale”, in *Giornale di Diritto Amministrativo* 8/2002.
- F.M. Lazzaro, “Le Politiques Communautaires pour la protection des biens culturels: un aperçu général”, in *Cahiers européens*, 1/2002.
- F.M. Lazzaro, “I finanziamenti Comunitari alle attività culturali”, in *Aedon*, 3/2002.
- C. Padros Reig, “Un nuevo model de Administracion Publica cultural”, in *Aedon*, 1/2002.
- G. Piperata, “I modelli di organizzazione dei servizi culturali: novità, false innovazioni e conferme”, in *Aedon*, 1/2002.
- G. Rolla, “Beni culturali e funzione sociale”, in *Scritti in onore di M .S. Giannini*, II, Milano, 1988.
- J. Scott., D.M. Trubek, “Mind the gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union”, in *European Law Journal*, 8/2002.
- R. Spazzi, “Un piccolo passo indietro nell’impegno delle aziende”, in *Il Sole-24 Ore - Rapporti* del 13/11/2002.

- M. Telò, “Convergenza europea e diversità nazionali”, in *Il Mulino*, 3/2002.
- V. Viola, “Investimenti in cultura, il tetto sarà abolito”, in *Il Sole-24 Ore* del 19/11/2002.
- “*Economia della Cultura*”, Il Mulino, 1999-2002.
- “*Giornale dello Spettacolo*”, 2002-2003.

- www.spettacolo.beniculturali.it
- www.mcu.es/legislacion/i_legislac.html
- www.culture.gouv.fr
- www.culture.gov.uk
- www.europa.eu.int
- www.arpnet.it
- www.aedon.it
- <http://www.associazionedei costituzionalisti.it>

Appendice normativa dello Spettacolo dal vivo in Italia

1.0 PARTE GENERALE

a. Leggi Costituzionali

- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"

b. Leggi

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) Artt. 33 e 34 (direttamente concernenti il Ministero per i beni e le attività culturali) - Artt. 11, 18 e 28 (di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali).
- Legge 23 febbraio 2001 n.29: "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali".
- Legge 29 dicembre 2000 n. 400: "Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999 n.513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali".
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – Art. 146
- Legge 24 novembre 2000 n.340, recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999".
- Legge 21 novembre 2000, n.342 recante: "Misure in materia fiscale" (artt.3,8,82)
- Legge 21 dicembre 1999 n. 513, recante: "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali".
- Legge 12 luglio 1999, n. 237 (G.U. n. 173 del 26.07.99) - "Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali".
- Legge 8 marzo 1999 n. 50, recante: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998".
- Legge 3 agosto 1998, n. 288 (G.U. n. 192 del 19.8.98) - "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379".
- Legge 23 maggio 1997, n. 135 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione"
- Legge 15 maggio 1997, n.127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
- Legge 29 dicembre 1988, n.555, recante: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo".

- Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14: "Occupazione lavoratori subordinati extracomunitari nel settore spettacolo".
 - Legge 30 aprile 1985, n.163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo".
 - Legge 13 luglio 1984, n. 313, recante: "Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica".
 - Legge 13 luglio 1984, n. 311, recante: "Interventi integrativi a favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984".
 - Legge 10 maggio 1983, n.182, recante: "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo".
 - Legge 17 febbraio 1982, n.43, recante: "Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo".
 - Legge 21 aprile 1962, n.161 "Revisione dei film e dei lavori teatrali".
- c. *Decreti legge***
- Decreto Legge 18 febbraio 2003, n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo".
 - Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 recante "disposizioni urgenti per l'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata".
 - Decreto-legge 29 marzo 1995, n.97 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1996, n.203, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
- d. *Decreti Legislativi***
- Decreto Legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.60 in materia di imposta sugli intrattenimenti".
 - Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490: recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352".
 - Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (G.U. n. 59 del 12.03.99) - "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3.8.98, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai D.P.R. 26.10.72, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi".
 - Decreto Legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (S.O. n. 18/L G.U. n. 16 del 21.1.99) - "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134".
 - Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (G.U. n. 250 del 26.10.98) - "Istituzione del Ministero per i Beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 - Stralcio Decreto Legislativo 31 marzo 98, n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 – Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura la Biennale di Venezia" a norma dell'art. 11, comma 1, lett. b) della legge 15.03.97, n. 59.
 - Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (G.U. N. 10 del 14.1.98) - "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 5 marzo 1997, n. 59".
- e. *Decreti del Presidente della Repubblica***
- D.P.R. 6 novembre 2001 n.427: Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.544, concernente l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.
 - D.P.R. 6 luglio 2001 n.307 – Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
 - D.P.R. 29 dicembre 2000 n.441: "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali"
 - Errata-corrige DPR 441/2000 (G.U. 16.2.2001 n.39)
 - D.P.R. 29 dicembre 2000 n.416: "Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n.544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento".
 - D.P.R. 19 giugno 2000 n. 117, recante: "Regolamento recante proroga del termine di cui all'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999 n.544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti"
 - D.P.R. 30 dicembre 1999 n.544, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contributi in materia di imposta sugli intrattenimenti".
 - D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403, recante: "Regolamento di attuazione degli artt. 1,2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
 - D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento".
 - D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali
 - D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029 "Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1961, n.161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali".
- f. *Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri***

- D.P.C.M. 10 giugno 1998, n. 273 (G.U. n. 185 del 10.8.98) - "Regolamento recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni, di cui all'art. 1, commi 59, 60 e 67 del D.L. 23.10.96, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.12.96, n. 650, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo".
- D.P.C.M. 2 agosto 1995 - Istituzione dell'Ufficio VI "Attività ispettive del Dipartimento dello Spettacolo"
- D.P.C.M. 12 marzo 1994, recante: "Istituzione del Dipartimento dello Spettacolo"

g. **Decreti Ministeriali**

- Decreto del Ministero delle Finanze 22 settembre 2000 n. 310: "Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n.60 del 1999".
- Decreto del Ministro delle Finanze 13 luglio 2000, recante: "Attuazione delle disposizioni recante dagli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche"
- Decreto Ministeriale 26 aprile 1993, n.182, recante: "Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli Uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione".

h. **Decreti MBAC**

- Decreto Ministeriale 27 novembre 2001 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni
- Decreto 11 maggio 2001 recante: "Articolazione della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"
- Decreto 11 aprile 2001, recante: "Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo" (art.38 della legge 21 novembre 2000 n. 342).
- Decreto 9 marzo 1998 "Modificazione al decreto 13 ottobre 1997 recante modificazioni della circolare 11 agosto 1989 n.4.
- Decreto 13 ottobre 1997 - Modificazioni alla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 - (Promozione all'estero dello spettacolo italiano).
- Decreto 2 gennaio 1997 "Modificazione all'art. 4, 8° comma, della circolare 11 agosto 1989, n.4, recante: "Promozione all'estero dello spettacolo italiano", già modificato dalla circolare n.5 del 14 ottobre 1993".

i. **Circolari**

- Circolare del Ministero delle Finanze 7 settembre 2000 n.165: “Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo”
- Circolare del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 n.247/E, recante: “Primi chiarimenti (imposta sui trattenimenti ed IVA su manifestazioni spettacolistiche)”
- Circolare 5 febbraio 1999 Attuazione del decreto del presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998.
- Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n.168/E, recante: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460: Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (O.N.L.U.S.)
- Circolare 27 novembre 1996 n.8 “Modifica dell’art. 4, 8° comma, della Circolare n.4 dell’11.8.1989, già modificato dalla Circolare n.5 del 14.10.1993”.
- Circolare 30 novembre 1995 n.6 “Modificazioni dell’art. 6 ultimo comma della circolare n.4 dell’11 agosto 1989 riguardante la promozione all’estero dello spettacolo italiano.
- Circolare 8 novembre 1993 n.6 “Ulteriore modifica alla circolare ministeriale n.4 dell’11.8.1989 “Promozione all’estero dello spettacolo italiano”.
- Circolare 14 ottobre 1993 n.5 “Modifica alla circolare ministeriale n.4 dell’11 agosto 1989 “Promozione all’estero dello spettacolo italiano”.
- Circolare 11 agosto 1989 n.4 “Promozione all’estero dello spettacolo italiano”.

j. Pareri e direttive

- Direttiva 31 maggio 2001, recante: “Fase transitoria di attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.R. n. 441/2000)”.

k. Accordi internazionali

- Legge 10 agosto 2000, n.252 “Ratifica ed esecuzione del memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna “Italia in Giappone 2001”.

2.0 MUSICA

a. *Leggi*

- Legge 8 novembre 2002, n. 264 "Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport".
- Legge 26 gennaio 2001, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche".
- Legge 8 luglio 1999 n. 223 "Interventi a sostegno dell'attività di teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma.
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Art. 2 commi 58 e 59 - Delega al Governo ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in Fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale".
- Legge 20 gennaio 1994, n. 60 "Interventi in favore delle Associazioni concertistiche e assimilate".
- Legge 12 agosto 1993 n. 319 "Norme a sostegno del Rossini Opera Festival".
- Legge 3 maggio 1989 n. 170 recante: "Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali".
- Legge 3 aprile 1989 n. 123 "Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani".
- Legge 27 febbraio 1985 n. 58 "Disposizioni per la costruzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica".
- Legge 13 luglio 1984, n. 312 "Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate".
- Legge 10 aprile 1981, n. 146 "Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali".
- Legge 6 marzo 1980, n. 54 "Interventi a sostegno delle attività musicali".
- Legge 14 novembre 1979, n. 589 "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche".
- Legge 22 luglio 1977, n. 426 "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali".
- Legge 8 aprile 1976, n. 115 "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali".
- Legge 20 ottobre 1975, n. 529 "Intervento straordinario a favore delle attività musicali".
- Legge 27 novembre 1973, n. 811 "Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche orchestrali".
- Legge 9 giugno 1973, n. 308 "Interventi finanziari a favore delle attività musicali".
- Legge 9 marzo 1971 n. 126 "Interventi a favore dello spettacolo".
- Legge 10 maggio 1970, n. 291 "Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici delle istituzioni concertistiche assimilate".

- Legge 14 agosto 1967, n. 800 "Nuovo ordinamento degli Enti Lirici e delle attività musicali".
 - Legge 24 ottobre 1966, n. 921 recante: "Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate".
 - Legge 13 dicembre 1965, n. 1370 "Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate".
 - Legge 15 febbraio 1965, n. 53 "Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate".
 - Legge 14 novembre 1962, n. 1600 "Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate".
- b. *Decreti legge***
- Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (G.U. n. 277 del 27.11.00) - Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, convertito, con modificazioni, in legge 26 gennaio 2001, n. 6 (G.U. n. 21 del 26 gennaio 2001).
 - Decreto-legge 22 giugno 1996 n. 331 - Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto di autore (ART. 8 Contributi straordinari ad enti lirici).
 - Decreto-Legge 26 aprile 1996 n.213 - Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto di autore (ART. 8 Contributi straordinari ad enti lirici) - scadenza 26 giugno 96
 - Decreto legge 11 settembre 1987, n. 374 convertito in legge 29.10.1987, n. 450 "Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate".
- c. *Decreti legislativi***
- Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134 "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. n. 105 dell'8 maggio 1998).
 - Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato".
- d. *Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri***
- D.P.C.M. 6 novembre 1997: "Approvazione della deliberazione di trasformazione dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano in Fondazione Teatro alla Scala di Milano".
 - D.P.C.M. 9 agosto 1996 n. 483: "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
 - D.P.C.M. 12 luglio 1995: "Determinazione, per l'anno 1995, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie"
 - D.P.C.M. 11 marzo 1995, n. 291: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e l'operatività del

fondo di garanzia sui mutui contratti dalle associazioni concertistiche assimilate per il ripiano dei relativi deficit".

- D.P.C.M. 6 maggio 1994, n. 565: "Regolamento recante norme per la classificazione degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate".
- D.P.C.M. 26 marzo 1994, recante: "Determinazione, per l'anno 1994, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie".

e. Decreti

- Decreto 19 settembre 2002, n. 241: "Modifiche al decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".
- Decreto 26 giugno 2002 - "Approvazione dei criteri di determinazione dei contributi stabiliti dalla Sezione Musica del Comitato per i problemi di spettacolo nella seduta del 15/02/2002".
- Decreto 25 marzo 2002: "Approvazione delle deliberazioni di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma".
- Decreto 25 marzo 2002: "Approvazione delle deliberazioni di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Teatro lirico G. Verdi di Trieste".
- Decreto 8 febbraio 2002, n. 47: "Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi a favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".
- Decreto 26 settembre 2001, n. 392: "Regolamento recante Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 9 febbraio 2001, n.167 ed all'articolo 8 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 19 marzo 2001, n.191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività di danza e delle attività musicali".
- Decreto 19 marzo 2001 n. 191: "Regolamento recante: Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163".
- Decreto 22 novembre 2000 "Approvazione della deliberazione di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Teatro La Fenice di Venezia" (G.U. n. 285 del 06.12.00).
- Decreto 10 giugno 1999, n. 239 (G.U. n. 173 del 26.07.99) - Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367".
- Decreto 6 giugno 1998, n. 253 - Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa. - G.U. n. 176 del 30.7.98

f. Circolari

- Circolare 13 ottobre 2000, n. 13 – Modifiche dei termini di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo – 19 gennaio 1998, n. 12 recante “Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia”.
- Circolare del 19 gennaio 1998 n. 12 – Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.
- Circolare 30 gennaio 1997, n. 1/97 - Norme interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributo sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa.
- Circolare 5 dicembre 1994, n. 10 "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia".
- Circolare 12 luglio 1993, n. 6 - "Integrazione alla circolare n. 4 del 26.1.93: "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia".
- Circolare 26 gennaio 1993, n. 4 - "Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia".

g. Pareri e direttive

- Parere 4 settembre 2001 n. 13642 – D.M. 19 marzo 2001 n. 191: “Regolamento recante – Criteri e modalità di erogazione di contributi a favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30.4. 1985, n. 163”.
- Direttiva 22 maggio 2001 – “Contributi ai settori della musica e della danza anno 2001”.
- Parere 20 aprile 2001 – “Ammissibilità delle fondazioni lirico-sinfoniche (ex enti lirici) ad accedere ai contributi sugli interessi previsti dall’art. 7 d.lgs. n. 492/98”.
- Parere 11 ottobre 2000 – “Precisazione contenuto ‘progetti e programmi di attività’ di cui all’art.6 del Decreto Ministeriale 10.6.1999 n. 239 – istanze delle fondazioni lirico-sinfoniche per il triennio 2001-2003.
- Parere 12 aprile 2000 – “Contributi a favore della fondazione Ravenna Festival, Rossini Opera Festival, Ferrara Musica”.

h. Giurisprudenza

- Corte Costituzionale – “Sentenza 18 novembre 2000 n. 503 – illegittimità costituzionale per eccesso di delega – enti lirici / trasformazione in fondazioni”.

3.0 DANZA

a. Decreti

- Decreto 22 novembre 2002 - Determinazione della base quantitativa dei contributi per i vari settori della Danza.
- Decreto 21 maggio 2002, n. 188: Regolamento recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.
- Decreto 26 settembre 2001, n.392: Regolamento recante: “Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 9 febbraio 2001, n.167 ed all’articolo 8 del decreto del Ministro per i Beni e le

Attività Culturali 19 marzo 2001, n.191, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività di danza e delle attività musicali”.

- Decreto 9 febbraio 2001, n. 167 - Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

b. Circolari

- Circolare 10 marzo 2000 “Criteri di intervento anno 2000”.

c. Pareri e direttive

- Direttiva 4 settembre 2001, n Prot. 13643 - Direttiva del Ministro recante i criteri interpretativi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2001, n. 167: Regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi a favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30.4.1985, n. 163".
- Direttiva 22 maggio 2001, n. prot. 8972 – Contributi ai settori della musica e della danza anno 2001.

4.0 PROSA

a. Leggi

- Legge 8 novembre 2002, n. 264 “Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport”.
- Legge 15 dicembre 1998, n. 444 “Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali”- G.U. n. 299 del 23.12.98.
- Legge 10 aprile 1981, n. 148 "Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa".
- Legge 17 febbraio 1981, n. 25 "Provvedimenti straordinari per le attività teatrali di prosa".
- Legge 6 marzo 1980, n. 55 "Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa".
- Legge 8 gennaio 1979, n. 7 "Interventi straordinari a sostegno delle attività teatrali di prosa"
- Legge 14 dicembre 1978, n. 836 "Riordinamento dell'Ente teatrale italiano".
- Legge 13 aprile 1977, n. 141 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa"
- Legge 5 agosto 1975, n. 410 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa"
- Legge 9 agosto 1973, n. 513 "Interventi finanziari a favore delle attività di prosa"
- Legge 9 marzo 1971 n.126 “Interventi a favore dello spettacolo”
- Legge 10 maggio 1970, n. 292 "Interventi a favore del teatro di prosa"
- Legge 6 novembre 1968, n. 1186 "Interventi a favore del teatro di prosa"
- Legge 19 marzo 1942, n. 365 "Costituzione dell'Ente teatrale italiano per la cultura popolare (E.T.I.)".

- Legge 26 luglio 1939 n. 1336 “Norme sul condominio dei teatri e sui rapporti tra proprietari dei teatri ed i titolari del diritto di palco.
- Legge 21 giugno 1928, n. 1587 “Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale” – G.U. n. 168 del 20 luglio 1928.

a. Decreti legge

- Decreto Legge 18 febbraio 2003, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo”.
- Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" (art. 4 "Interventi su immobili adibiti a teatri").

b. Decreti legislativi

- Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 - Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 - Trasformazione dell'ente pubblico “La Biennale di Venezia” in persona giuridica privata denominata “Società di cultura La Biennale di Venezia”, a norma dell’art. 11, comma 1, lett. b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 – G.U. 11 febbraio 1998, n. 34.
- Decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 "Disposizioni a favore del teatro"

c. Regi decreti

- Regio decreto legge 16 giugno 1938 - XVI, n. 1547 "Concessione di sovvenzioni in favore di stagioni liriche e concertistiche, compagnie drammatiche di operette e di riviste".
- Regio decreto legge 1 aprile 1935 - XIII, n. 327 "Istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda".

d. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

- D.P.C.M. - Dip. Spettacolo - 30 giugno 1997 - Atto interpretativo della circolare 2 maggio 1997, n. 24, recante: "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98".
- D.P.C.M. 9 agosto 1996, n. 483 – Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 del D.L. 29.03.95, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30.05.95, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” – G.U. 18.09.96, n. 219.
- D.P.C.M. 11 luglio 1995 – Proroga dei termini previsti dalla circolare 31.03.1995, n. 23, recante “Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96” – G.U. n. 179 del 02.08.1995.

e. Decreti Ministeriali

- Decreto Ministeriale 27 febbraio 2003. – Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163 – G.U. n. 76 del 1.4.03.
- Decreto Ministeriale 5 luglio 2002 - Decreto applicativo criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali di cui al Decreto 4 novembre 1999 n.470.

- Decreto Ministeriale 25 giugno 2002, n. 155 – Regolamento recante modifica all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, recante disposizioni in materia di presentazione delle domande di ammissione ai contributi in favore delle attività teatrali.
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2002 – Approvazione del nuovo Statuto dell'ETI
- Decreto Ministeriale 12 settembre 2000 - Decreto applicativo criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali di cui al Decreto 4 novembre 1999 n.470.
- Decreto 10 febbraio 2000, n. 101 – Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro – G.U. n. 97 del 27 aprile 00.
- Decreto 4 novembre 1999, n. 470 – Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163 – G.U. n. 293 del 15.12.99.
- Disposizione Ministeriale 24 settembre 1998 - Approvazione dei criteri attuativi della circolare 9 maggio 1998, n. 25.
- Decreto Ministeriale 6 giugno 1998, n.253 – Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa. – G.U. n. 176 del 30.7.98.
- Decreto 7 aprile 1998 – “Tasso di interesse da applicare ai finanziamenti concessi a valere sul conto speciale per l'apertura dei teatri, istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 71, n. 819” – G.U. n. 113 del 18.5.98.
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 1998 “Approvazione progetto speciale per le Aree Depresse” (su proposta elaborata dall'ETI).
- Decreto 4 dicembre 1997, n. 516 - Regolamento recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro – G.U. n. 61 del 14.3.98.
- Decreto Ministeriale 6 novembre 1997 – “Approvazione della deliberazione di trasformazione dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano in Fondazione Teatro alla Scala di Milano” – G.U. n. 271 del 20.11.97.
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 1997 - Approvazione dei criteri attuativi della circolare 2 maggio 1997, n. 24.
- Decreto Ministeriale 30 dicembre 1992 “Riconoscimento quali enti o associazioni stabili di produzione ed iniziativa pubblica dei teatri che succedono ad altra struttura teatrale stabile operante nella stessa sede teatrale o nella medesima regione” – G.U. n.22 del 28.1.92.
- Decreto Ministeriale 29 novembre 1990 – Norme per l'adozione di statuti omologhi per i teatri stabili pubblici.

- Decreto Ministeriale 28 maggio 1987, n. 235 – Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: “Modalità di utilizzazione e gestione del fondo per l’adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali” – G.U. n. 142 del 20.6.87.
- Decreto Ministeriale 2 luglio 1986 - Ulteriori integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1985 recante: “Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all’art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n.163, per l’adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali” – G.U. n. 169 del 23.7.86.
- Decreto Ministeriale 4 dicembre 1985 – “Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all’art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n.163, per l’adeguamento delle strutture e rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali” – G.U. n. 293 del 13.12.85.

f. Circolari

- Circolare 9 maggio 1998, n. 25 – Interventi a favore delle attività di prosa per la stagione 1998/1999.
- Circolare 2 maggio 1997, n. 24 "Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98".
- Circolare 30 gennaio 1997 n. 1/97 "Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributo sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa".
- Circolare 31 marzo 1995 n. 23 che disciplina gli “Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96”.

g. Pareri e direttive

- Parere 4 settembre 2001 - su questioni interpretative Decreto Ministeriale 4 novembre 1999 n.470.
- Parere 27 aprile 2001- Applicazione Decreto Ministeriale 470/1999 - Verifiche consuntivi 2000.
- Parere 3 aprile 2001 – correlazione dei contributi pubblici nei settori del teatro, della musica e della danza al costo del lavoro.
- Parere 15 febbraio 2001 – istanze proposte fuori termine nei settori rassegne e festival e degli organismi di promozione.
- Parere 27 dicembre 2000 - Applicazione Decreto Ministeriale 470/1999 (integrazione pareri del 13.6.2000 e 27.11.2000).
- Parere 19 dicembre 2000 su questioni interpretative de Decreto Ministeriale 4 novembre 1999 n.470 art. 11 – “minimi recitativi” - richiesta AGIS.
- Parere 28 novembre 2000, in tema di attività teatrali - richiesta AGIS.
- Parere 27 novembre 2000 . Applicazione Decreto Ministeriale 4 novembre 1999 n.470. Quesiti vari.
- Parere 27 novembre 2000. Applicazione dell’art.11 del Decreto Ministeriale 470/1999, ad un soggetto teatrale che ha presentato istanza, ex art. 17, comma 4, per il triennio 2000-2002, e che dal 1993 al 1997 è stato finanziato come “progetto speciale”, ai sensi delle previgenti circolari, e nel 1998 ha ricevuto un contributo per attività di promozione.
- Parere 21 novembre 2000 – Fusioni. Erogazione contributo a favore di imprese di produzione teatrale.

- Parere 11 novembre 2000 – Rappresentazioni teatrali all'estero.
- Direttiva 16 giugno 2000 – esclusione 1° istanze imprese di produzione teatrale da quanto previsto all'art.11 del Decreto Ministeriale 4 novembre 1999, n.470.
- Direttiva 13 giugno 2000. "Applicazione del Decreto Ministeriale 4 novembre 1999, n.470 (Redazione Bilancio enti teatrali e applicazione art.11).
- Parere 7 giugno 2000 – "somme liquidate a consuntivo nell'anno del triennio di riferimento debbano essere computati i premi qualità previsti dal comma 2 dell'art.6 della circolare 25/98 ed i premi finali di cui al comma 3 dell'art. 12 stessa circolare"
- Parere 30 maggio 2000 – teatri stabili ad iniziativa pubblica – inoltre: applicazione art.4, co. 1 e art. 8, co.1.
- Parere 24 maggio 2000 – progetti speciali stagione teatrale 1999-2000.
- Direttiva 9 maggio 2000 – Applicazione Decreto Ministeriale 4 novembre 1999 n.470 – rapporti tra valutazione quantitativa e valutazione qualitativa, nonché in ordine alla priorità da accordare ai soggetti ai quali si applica l'art. 11 del regolamento.
- Parere 5 maggio 2000 – Applicazione art.4 del D.L. 25 marzo 1997, n.67 convertito con modificazioni con la legge 23 maggio 1997 n.135 e dell'art.1 della legge 15 dicembre 1998, n.444 – riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali.
- Direttiva del Ministro Melandri 17 febbraio 2000 – art. 11, comma 5, Decreto Ministeriale 4 novembre 1999, n. 470: incentivi alle fusioni tra soggetti teatrali.
- Direttiva 25 settembre 1997 – "Erogazione di acconti ed anticipazioni per le attività teatrali di prosa".

6.0 CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE

a. *Leggi*

- Legge 9 febbraio 1982, n. 37 "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";
- Legge 29 luglio 1980, n. 390 "Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante";
- Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante".

b. *Decreti legislativi*

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 46 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

c. *Decreti del Presidente della Repubblica*

- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- D.P.R. 21 aprile 1994 n. 394: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante,

nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento”.

d. Decreti Ministeriali

- Decreto Ministeriale 23 maggio 2003 “Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento”.
- Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 “Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in favore delle attività circensi in corrispondenza agli stanziamenti del FUS di cui alla Legge 30 aprile 1985 n. 163”;
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2002 recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in favore delle attività circensi in corrispondenza agli stanziamenti del FUS di cui alla Legge 30 aprile 1985 n. 163;
- Decreto Ministeriale 20 aprile 2000 “Criteri attuativi della circolare 27 settembre 1989 n. 4804/TB30”;
- Decreto Ministeriale 29 novembre 1997 “Proroga al 31 dicembre 1997 del termine indicato dall'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale 13 ottobre 1997;
- Decreto Ministeriale 13 ottobre 1997 “Modalità procedurali per la revisione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337 (Gazz. Uff. 7 novembre 1997, n. 260)”.

e. Decreti

- Decreto 18 febbraio 2003 n. 24 (Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2003) recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle Attività dello Spettacolo;
- Decreto 8 maggio 2001: “Inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Gazz.Uff. n. 129 del 06 giugno 2001);
- Decreto 13 ottobre 1997 - Modalità procedurali per la revisione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione Europea, dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Gazz.Uff. n. 260 del 7 novembre 1997).

f. Circolari

- Circolare 14 novembre 2002, n. 125 “Modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore circense (G. U. 295 del 17 dicembre 2002).
- Circolare 30 novembre 1995, n. 6 “Modificazione dell'art. 6, ultimo comma, della circolare n. 4 dell'11.08.1989, riguardante la promozione all'estero dello spettacolo italiano” (G.U. n. 106 dell'8 maggio 1996).
- Circolare 17 dicembre 1993, n. 4228/TB30 –Modifiche alle circolari 27 settembre 1989, n.4804, 8 novembre 1991, n.8848, 5 giugno 1992, n.2413 e 14 ottobre 1993, n.3531, concernenti l'attività circense e i parchi di divertimento.

- Circolare 14 ottobre 1993, n. 3531/TB30 Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n.4804, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, concernente l'attività di spettacolo viaggiante.
- Circolare 5 giugno 1992, n.2413/TB30 - Modifiche alla Circolare 27 settembre 1989 n.4804/TB30, concernente l'attività circense e alla circolare 8 novembre 1991, n.88787TB30, concernente l'attività circense, di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.
- Circolare 8 novembre 1991, n. 8878/TB30 – Modifiche alle circolari 27 settembre 1989 n. 4804/TB30 e 27 settembre 1989 N.4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante.
- Circolare 11 giugno 1991, n. 7382/TB30 – Modifiche ed integrazioni alla Circolare 27 settembre 1989 n. 4803/TB30.
- Circolare 5 marzo 1990, n. 3641/TB30 – Integrazioni alle Circolari 27 settembre 1989 n.4804/TB30 e 27 settembre 1989 n. 4803/TB30, concernenti attività circensi e di spettacolo viaggiante.
- Circolare 27 settembre 1989 n. 4804/TB30 – Modalità e criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.
- Circolare 27 settembre 1989 n. 4803/TB30 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e concessione dei contributi agli operatori del settore e successive modifiche.
- Circolare 16 aprile 1987, n. 4908/TB30 – Norme di attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n.337 e 29 luglio 1980, n. 390, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e di concessione dei contributi agli operatori del settore.

g. *Pareri e direttive*

- Parere 24 luglio 2000 - Interpretazione aspetti Decreto Ministeriale 17 dicembre 1999, con il quale sono stati adottati criteri attuativi della circolare 27 settembre 1989 n. 4804/TB30.
- Elenco delle attività spettacolari, attrazione e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 approvato con decreti interministeriali del 23 aprile 1969, 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1 giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993 e 23 luglio 1997.

TABELLA RIASSUNTIVA

	ITALIA	SPAGNA	FRANCIA	REGNO UNITO
ENTI PROMOTORI	DG Cinema e DG spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali; Regioni ed enti locali	Amministrazioni pubbliche: DG del Ministero per l'educazione, la cultura e lo sport, Segretariati/Consigli Culturali delle Comunità autonome, Dipartimenti per la cultura dei Comuni	Direzione Musica Danza Teatro spettacolo (DMDTS) e Direzione Regionale Affari Culturali (DRAC) del Ministero della Cultura	Dipartimento per Media Cultura e Sport (DMCS), Arts Council England, autorità locali, distributori del denaro della Lotteria Nazionale
TIPO DI SOSTEGNO	Aiuti ai settori musicale, coreutico, teatrale, circense/di spettacolo viaggiante	Aiuti alla creazione, alla produzione, alla diffusione, alla formazione, alle infrastrutture	Aiuti ai soggiorni, alla creazione, alla diffusione, alla produzione	Local Public Service Agreements (LPSAs), Private Finance Initiative (PFI), Heritage Lottery Fund (HLF), National Lottery Charities Board, New Opportunity Fund (NOF), National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA), Awards for all
BENEFICIARI	Teatri, associazioni, compagnie, enti pubblici, privati e misti	Teatri, compagnie pubbliche e indipendenti, artisti, funzionari, accademie	Artisti, autori, strutture teatrali, produttori indipendenti, compagnie	Singoli artisti, associazioni, compagnie, enti profit e no profit e istituzioni pubbliche, private e miste
LEGGI SPECIFICHE DI SETTORE	L. 30 aprile 1985 n. 163 di istituzione del FUS e successivi Regolamenti di attuazione	Si rimanda alla Costituzione del 1978 e alla L. 25 giugno 1985 n. 16 sul patrimonio storico spagnolo	Si rimanda a quella generale: L. 31 dicembre 1913 per il patrimonio culturale	Nessuna
CATEGORIE	spettacolo dal vivo distinto in: musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante	Cultura in generale (che comprende musica, danza, teatro, arti)	spettacolo dal vivo distinto in: musica, teatro, danza, arti di strada, arti circensi	Arti e patrimonio culturale, abbinati con media e sport
INCENTIVI FISCALI	Sì	Sì	Sì	Sì

FRANCIA

		TIPO DI SOSTEGNO	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITÀ 2003
MUSICA		Soggiorni musicali	DMDTS	Artisti o gruppi d'artisti affermati o sconosciuti che abbiano come oggetto la creazione di nuovi spettacoli di musica contemporanea		
		Commesse musicali	DMDTS			
DANZA	Aiuti alla creazione	Aiuti ai progetti di creazione	DMDTS	Compagnie di danza sia convenzionate che non, sia affermate che non	1 anno	10.000 €
		Aiuti alle compagnie	DMDTS		2 anni	25.000 €
		Aiuti alle compagnie convenzionate	DMDTS		3 anni	80.000 €
	Aiuti alla coreografia		DMDTS		5.000-15.000 €	
	Soggiorni coreutici	Creativo	DMDTS		1-3 mesi	
		Insediativi	DMDTS		3 anni	
-Missione		DMDTS		variabile		
TEATRO	Aiuti alla creazione	Aiuto al montaggio	DMDTS	Autori, traduttori e adattatori affermati o sconosciuti di testi teatrali editi e inediti		3.000 €
		Aiuto di incoraggiamento	DMDTS			3.000 €
	Aiuto alle opere multidisciplinari	DMDTS				
	Aiuto alla prima rappresentazione	DMDTS				
	Commesse agli autori	DMDTS			6.100 € per un testo originale; 3.050 € per un adattamento	

	TIPO DI SOSTEGNO	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITÀ 2003
ARTI DI STRADA	Aiuti per soggiorni di produzione	DMDTS e DRAC	Artisti o compagnie di artisti professionali e non		
	Aiuto alla residenza degli artisti	DMDTS e DRAC			
	Aiuti alla produzione (luoghi di creazione e soggiorno)	DMDTS e DRAC	Compagnie + servizi culturali municipali + partner associati		
ARTI CIRCENSI	Aiuto alla creazione	DMDTS e DRAC	Compagnie circensi nate da almeno 2 anni		
	Aiuti ai soggiorni	DMDTS e DRAC	Coproduttori che accolgono compagnie circensi	Almeno 1 mese	
	Aiuti agli spostamenti	DMDTS e DRAC	Compagnie circensi proprietarie di un tendone da circo		
	Aiuti alla produzione (poli regionali e altri luoghi)	DMDTS e DRAC	Compagnie circensi		

	TIPO DI SOSTEGNO	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITÀ 2003
AIUTI RIVOLTI A PIÙ SETTORI	Aiuti alle drammaturgie non esclusivamente testuali	DMDTS	Strutture di creazione professionali	3 anni	
	Aiuti alla produzione teatrale				
	Al progetto	Le 8 DG della DMDTS	Compagnie amatoriali, formatori		
	Aiuti da parte delle DRAC	DRAC	Gruppi di levatura artistica nazionale o di buon livello		
	Aiuti al funzionamento	DMDTS	Professionisti del circo		
	Aiuti per le infrastrutture	DMDTS o DRAC	Nuove generazioni di artisti		
	Aiuti alla diffusione	Ufficio Nazionale e di diffusione artistica (ONDA)	Artisti affermati e giovani talenti		
Associazione Francese di Azione Artistica (AFAA)					

SPAGNA

	TIPO DI SOSTEGNO	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA
CULTURA (musica, danza, teatro, arti)	Aiuti alle infrastrutture dello spettacolo dal vivo	Amministrazioni pubbliche	Teatri, strutture ricettive pubbliche e private	
	Aiuti diretti alla creazione e alla produzione	Amministrazioni pubbliche	Compagnie statali e indipendenti	Variabile
	Reti di diffusione	Amministrazioni pubbliche	Teatri comunali	
	Festival (diffusione)	Amministrazioni pubbliche, INAEM	Compagnie con meno possibilità di diffusione	
	Diffusione internazionale	DG delle relazioni internazionali, Cervantes, collettività locali	Troupe teatrali, compagnie indipendenti	

ITALIA

	TIPO DI SOSTEGNO	PROMOTORE	DESTINATARI	ENTITA' 2003
MUSICA	Lirica ordinaria e Att. sperimentale	Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali	Attività musicali, di danza, di prosa, circensi e di spettacolo viaggiante svolte da compagnie indipendenti, enti pubblici, fondazioni pubblico-private italiane, sia in Italia che all'estero	€ 4.049.542,00
	Lirica tradizionale			€ 14.802.947,00
	Istituzioni concertistiche e corali (ICO)			€ 15.422.289,00
	Concertistica			€ 14.734.888,00
	Rassegne e Festival			€ 15.823.840,00
	Corsi			
	Concorsi			
	Attività promozionale – Art. 40			
	Enti promozione			
	Complessi bandistici			
	Iniziative dell'Amministrazione – Art. 14			
	Estero			€ 2.375.277,00
	Biennale di Venezia			€ 680.595,00
	Progetti speciali – Art. 16			€ 170.149,00
DANZA	Biennale di Venezia	€ 76.865,75		
	Compagnie di danza	€ 4.227.616,25		
	Rassegne e festival	€ 614.926,00		
	Esercizio teatrale e teatri municipali	€ 115.298,63		
	Ulteriori attività di danza	€ 153.731,5		
	Promozione e per fez. profess.	€ 1.422.016,37		
	Accademia e Opera	€ 192.164,37		
	Corsi	€ 115.298,63		
	Soggetti di promoz. e formaz. del pubblico	€ 384.328,75		
	Estero	€ 384.328,75		
	ETI – Contributo ordinario	€ 9.474.000,00		
	INDA	€ 1.650.000,00		
	Biennale di Venezia	€ 900.000,00		
	TEATRO	Teatri stabili pubblici	€ 20.565.000 ,00	

	TIPO DI SOSTEGNO	PROMOTORE	DESTINATARI	ENTITA' 2003
CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE	Teatri stabili privati			€ 12.175.000,00
	Teatri stabili di innovazione sett. sperimentale			€ 4.606.000,00
	Teatri stabili di innovazione sett. gioventù			€ 4.837.000,00
	Soggetti di promoz. e formaz. del pubblico			€ 6.440.000,00
	Imprese di produzione			€ 23.875.000,00
	Promozione			€ 835.000,00
	Teatro di figura			€ 560.000,00
	Esercizio teatr. e Teatri municipali			€ 115.298,63
	Festival			€ 922.877,00
	Estero			€ 209.220,00
	Attività circense all'estero			€ 760.670,00
	Attività circense in Italia			€ 2.020.770,00
	Acquisti attrezzature circhi			€ 806.771,00
	Eventi fortuiti circhi			€ 99.886,00
	Acquisti attrezzature spettacolo viaggiante			€ 3.088.781,00
	Eventi fortuiti spettacolo viaggiante			€ 99.886,00
Promozionali, assistenziali, educative per circhi e spettacolo viaggiante			€ 806.771,00	

REGNO UNITO

TIPO DI SOSTEGNO	CAMPO D'AZIONE	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITA' 2003
Sovvenzioni per stabilizzazione e ripresa economica	Sviluppo, rifocalizzazione e consolidamento del lavoro/ sviluppo di piani finanziari per organizzazioni artistiche in difficoltà	Arts Council England	Organizzazioni benefiche e no profit, registrate, che forniscano servizi artistici in Inghilterra su vasta scala, da almeno 5 anni, con giro finanziario di almeno 250,000 £		
Programma Arts Capital	Costruzioni, commissioni artistiche pubbliche, forniture di servizi	Arts Council England	Enti e organizzazioni operanti nel campo dell'arte		100,000-5 milioni £
Your Heritage	Progetti per la salvaguardia e il miglioramento della fruizione del patrimonio artistico, storico, naturalistico	Distributori del denaro della National Lottery: Heritage Lottery Fund (HLF)	Organizzazioni ed enti operanti nel settore artistico		5,000-50,000 £
Heritage Grants	Attività che migliorino la conoscenza e incrementino gli accessi al patrimonio	Distributori del denaro della National Lottery: Heritage Lottery Fund (HLF)	Organizzazioni ed enti operanti nel settore artistico		50,000 £
Local Heritage Initiative	Progetti per la salvaguardia delle tradizioni locali e delle bellezze naturali regionali	Distributori del denaro della National Lottery: Heritage Lottery Fund (HLF) e Countryside Agency	Gruppi locali		3,000-25,000 £
Young Roots	Protezione e promozione del patrimonio	Distributori del denaro della National Lottery: Heritage Lottery Fund (HLF)	Giovani dai 13 ai 20 anni		5,000-25,000 £

TIPO DI SOSTEGNO	CAMPO D'AZIONE	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITA' 2003
Finanziamenti di largo importo	Progetti per il miglioramento della qualità della vita, anche nel settore artistico	Distributori del denaro della National Lottery: National Lottery Charities Board (NLCB)	Gruppi caritativi, volontari, comunitari, agenzie del Regno Unito operanti all'estero		60,000-250,000 £
Finanziamenti di importo medio	Progetti per il miglioramento della qualità della vita, anche nel settore artistico	Distributori del denaro della National Lottery: National Lottery Charities Board (NLCB)	Gruppi caritativi, volontari, comunitari, agenzie del Regno Unito operanti all'estero		500-60,000 £ (30,000 £ in caso di progetti strutturali)
Finanziamenti strategici	Progetti per il miglioramento della qualità della vita, anche nel settore artistico rivolti a persone residenti nel Regno Unito	Distributori del denaro della National Lottery: National Lottery Charities Board (NLCB)	Gruppi caritativi, volontari, comunitari, agenzie del Regno Unito operanti all'estero		
Finanziamenti alla ricerca	Ricerche nelle aree della salute e delle politiche sociali	Distributori del denaro della National Lottery: National Lottery Charities Board (NLCB)	Gruppi caritativi, volontari, comunitari, agenzie del Regno Unito operanti all'estero		
Finanziamenti internazionali	Progetti rivolti a persone svantaggiate straniere	Distributori del denaro della National Lottery: National Lottery Charities Board (NLCB)	Gruppi caritativi, volontari, comunitari, agenzie del Regno Unito operanti all'estero		
Healthy Leaving Centres (HLCs)	Realizzazione di HLCs	Distributori del denaro della National Lottery: New Opportunity Fund	Healthy Leaving Centres che includano attività artistiche nei loro programmi		300 milioni £
Out of School Hours Learning Grant Programme	Programma per l'apprendimento nelle ore extra-scolastiche	Distributori del denaro della National Lottery: New Opportunity Fund	Istituti superiori, scuole elementari e scuole speciali del Regno Unito che includano nei loro programmi musica, teatro, attività artistiche		

TIPO DI SOSTEGNO	CAMPO D'AZIONE	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITA' 2003
Activities for Young People Award Programme	Programma di sostegno alle attività giovanili, anche mediante l'arte	Distributori del denaro della National Lottery: New Opportunity Fund mediante organizzazioni responsabili delle vacanze estive nelle 47 aree Connexion	Giovani dai 13 ai 19 anni che abbiano lasciato la scuola e con poche possibilità formative e impiegate		
Fellowship	Progetti che sviluppino nuove idee, facciano esperimenti innovativi	Distributori del denaro della National Lottery: NESTA	Talenti nei settori di scienza, tecnologia, arti	Fino a 3 anni	3,000-75,000 £
Education	Idee inventive e progetti pilota nell'insegnamento e nello sviluppo professionale	Distributori del denaro della National Lottery: NESTA	Tutti i settori e livelli dell'educazione		15 idee l'anno
Invention and innovation	Trasformare idee originali in prodotti e servizi con potenziale commerciale, culturale, sociale	Distributori del denaro della National Lottery: NESTA	Talenti della scienza, della tecnologia e delle arti		Circa 100 l'anno

TIPO DI SOSTEGNO	CAMPO D'AZIONE	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITA' 2003
Premi, fondi, sponsorizzazioni, fornitura spazi	Progetti o schemi su educazione, arti visuali e di spettacolo	Jerwood Charitable Foundation	Giovani talenti in stadi critici della carriera, soggetti meritevoli in campo artistico, organizzazioni nazionali		10,000-50,000 £
	Progetti sulle arti e l'educazione in Inghilterra + progetti in India	Paul Hamlyn Foundation	Zone del Regno Unito in cui le opportunità di conoscenza e godimento delle arti è scarso		5,000-100,000 £
Arts Programme	Professionalizzazione nel settore delle arti e accrescimento del patrimonio (+ sviluppo sociale, educazione, ambiente)	Esmee Fairbairn Foundation	Gruppi e istituti caritativi registrati, (+ organizzazioni che migliorino la qualità della vita)		
Main Grants Scheme	Arte, educazione, accesso alle arti e ai musei, salute, benessere sociale	Clore Duffield Foundation	Istituti benefici nazionali regolarmente registrati, musei e gallerie gestite da autorità locali		10,000-2,5 milioni £
Small Grants	Arte, accesso alle arti e ai musei	Clore Duffield Foundation	Musei non nazionali e gallerie gestite da autorità locali		2,000-20,000 £
Artworks	Educazione nel campo dell'arte e del design	Clore Duffield Foundation	Istituti benefici nazionali regolarmente registrati e musei e gallerie gestite da autorità locali		
The Clore Cultural Leadership Programme	Aumentare la leadership delle organizzazioni culturali del Regno	Clore Duffield Foundation	Organizzazioni culturali		
Arts Programme	Sostenere ricerche sperimentali e attività pionieristiche nel campo delle arti	Calouste Gulbenkian Foundation	Organizzazioni artistiche professionali, artisti professionisti che lavorino in gruppo		

TIPO DI SOSTEGNO	CAMPO D'AZIONE	PROMOTORI	DESTINATARI	DURATA	ENTITA' 2003
Education Programme	Attività nel campo dell'educazione artistiche svolte mediante Unità di riferimento e intrascolastiche	Calouste Gulbenkian Foundation	Scuole e allievi del Regno Unito e dell'Irlanda		
Anglo-portuguese Cultural Relation Programme	Tutti gli aspetti della cultura portoghese contemporanea	Calouste Gulbenkian Foundation	Irlanda e Regno Unito		

Ricognizione storico-critica sulla normativa nel settore dello spettacolo dal vivo

Scheda [REDACTED]

La relazione ha l'obiettivo di analizzare il peso che ricopre l'intervento pubblico nel settore delle attività culturali, in Italia e in alcuni Paesi europei, attraverso la verifica dell'esistenza di forme di collaborazione tra pubblico e privato e la valutazione di quali vantaggi siano offerti alle imprese che vogliano investire nel settore e se essi siano regolamentati dalle leggi statali.

Nella relazione si parte dall'analisi degli ordinamenti nazionali dei quattro Paesi europei presi in considerazione (l'Italia, la Spagna, la Francia ed il Regno Unito) per confrontarne le rispettive politiche di sostegno alle attività culturali con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo, con l'intento di coglierne le differenze e le analogie.

Subito dopo viene preso in considerazione l'ordinamento comunitario, ai fini di comprendere come la politica culturale europea viene attuata a livello nazionale. Ciò che appare emergere è che probabilmente l'attuale politica di coordinamento e di sostegno delle politiche culturali statali, risulta la più produttiva rispetto ad un sistema uniforme in ambito comunitario.

Nella relazione leggiamo come nella legislazione italiana la gestione e la valorizzazione dei beni sono legate alla conservazione ma anche all'utilizzazione ed alla fruizione oltre che alla promozione di tali beni. E per soddisfare tali condizioni si è pervenuti a modelli di gestione dei servizi culturali in cui i privati affiancano lo Stato, dal punto di vista finanziario e funzionale.

In Francia predomina l'intervento pubblico in materia culturale. In Spagna le autorità locali giocano un ruolo attivissimo. Infine in Gran Bretagna, invece, vige un regime a forte partecipazione privata nel settore culturale come anche per tutti gli aspetti della vita sociale.

Riguardo l'ordinamento comunitario l'analisi condotta nella relazione evidenzia quale condizione imprescindibile per il funzionamento del sistema culturale, l'apertura al mercato, il finanziamento alle imprese e gli incentivi fiscali per i privati.

Dunque l'apertura al mercato appare come la sola direzione possibile per la realizzazione di un sistema europeo di gestione delle arti e della cultura.

Nel dettaglio, volendo rendere una sintesi dell'analisi delle situazioni dei Paesi considerati, vediamo come in Italia, l'attuale ordinamento individua quattro funzioni: tutela, gestione, valorizzazione e promozione, ma esse non sono state istituite insieme. Gli aspetti di gestione e valorizzazione dei beni sono stati introdotti, infatti successivamente dalla legislazione italiana, poiché ciò che

sembrava importante inizialmente era esclusivamente la tutela. Il passaggio dall'impostazione 'protezionistica' a quella 'liberistica' è stato fondamentale per l'istituzione di tali nuove funzioni legate, non più solamente alla conservazione ma anche all'utilizzazione ed alla promozione di tali beni.

Per soddisfare tali condizioni si è pervenuti a modelli di gestione dei servizi culturali in cui i privati affiancano lo Stato, dal punto di vista finanziario come da quello funzionale.

La Francia è un paese dall'impostazione spiccatamente nazionalistica ed è anche il più incline alla logica interventistica pubblica in materia di beni culturali.

L'interazione pubblico-privato qui è singolare: convenzioni tra Stato, enti pubblici ed enti locali, associazioni, società partecipate sono state istituite per una più efficace gestione del patrimonio e la promozione di attività culturali con risultati considerati positivi. Tuttavia, la presenza dei privati nel settore culturale, tra l'altro quasi esclusivamente a carattere finanziario, subisce ancora troppo il condizionamento dell'accentramento delle funzioni: lo Stato, infatti, attraverso il Ministero e le sue Direzioni, opera un forte controllo sull'organizzazione.

In Spagna il franchismo ha impregnato tutta la vita sociale e culturale spagnola fino al 1975; l'attività teatrale e le arti in generale venivano controllate dal Ministero per l'informazione e il turismo ai fini propagandistici di un regime autoritario e centralizzato.

Con la caduta della dittatura, nella Costituzione del 1978 i legislatori spagnoli hanno creato quale definizione di patrimonio storico, artistico e culturale spagnolo una definizione che, seppure prevede la protezione e la catalogazione dei beni, non fa alcun riferimento al contenuto giuridico di tale nozione. Riguardo invece, l'identificazione delle funzioni e delle competenze, la Costituzione stabilisce che la cultura non può essere considerata uniforme ed esclusiva, e sancisce un modello che ne favorisce la concorrenza di competenze nel settore culturale tra Stato e Comunità autonome e municipali.

Infine, il modello britannico rappresenta un modello a sé nel panorama europeo. Qui manca un'esatta individuazione delle tipologie di intervento e quindi una distinzione delle funzioni afferenti il patrimonio culturale. Manca un sistema normativo che disciplini il settore. Tale situazione è probabilmente coerente con l'adozione di un modello poco interventista in materia culturale.

Diverse istituzioni, sia pubbliche che private, si occupano di sostenere e promuovere la cultura: il Dipartimento per la Cultura i Media e lo Sport è l'organo governativo competente in materia ma

non finanzia le arti direttamente, bensì attraverso l'Arts Council England, l'organismo nazionale responsabile per le arti e la distribuzione del denaro pubblico proveniente dal Governo e dalla National Lottery. I secondi maggiori sostenitori delle arti nel Regno Unito sono le autorità locali.

L'elaborato risulta efficace ed il contenuto è sviluppato in maniera esauriente. Viene raggiunto l'obiettivo di rendere un quadro generale delle rispettive situazioni dei paesi europei presi in considerazione e, laddove possibile, sono stati citati anche, in modo chiaro, i riferimenti normativi o gli aiuti specifici allo spettacolo dal vivo nelle sue diverse accezioni.

Per ciò che concerne le fonti individuate per realizzare tale relazione, si evince dalla bibliografia allegata alla stessa che sono stati consultati un vasto numero di testi insieme ad alcuni Rapporti ISTAT e Relazioni del Fondo Unico per lo spettacolo.

A conclusione dell'elaborato, nell'appendice, troviamo un indice delle fonti normative riguardanti lo spettacolo dal vivo in Italia e di seguito una tabella riassuntiva delle situazioni dei quattro Paesi europei presi in considerazione, seguita da altrettante tabelle riportanti i dati di ciascuno di essi in merito al teatro, alla danza e alla musica.